

Modello di organizzazione

ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

Versione aggiornata secondo la delibera del Consiglio di Amministrazione del 13.08.2026

In caso di dubbi o discrepanze, fa fede il testo in lingua tedesca: Organisationsmodell gemäß gesetzesvertretendem Dekret Nr. 231 vom 8. Juni 2001 - Aktuelle Fassung laut Beschluss des Verwaltungsrats vom 13.08.2026

Indice

A) Parte generale

1. Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

- 1.1 La disciplina della responsabilità amministrativa degli enti
- 1.2 L'adozione del modello di organizzazione per la prevenzione dei reati previsti dal decreto

2. Il modello di organizzazione

- 2.1 Elaborazione del modello e linee guida dell'ABI
- 2.2 Struttura del modello di organizzazione
- 2.3 Finalità e contenuti essenziali del modello di organizzazione
- 2.4 Principi per le procedure interne
- 2.5 Modifica e aggiornamento del modello
- 2.6 Diffusione del modello e formazione del personale

3. L'Organismo di Vigilanza

- 3.1 Disposizioni generali
- 3.2 Nomina e revoca dell'Organismo di Vigilanza
- 3.3 Compiti e poteri dell'Organismo
- 3.4 Regolamento dell'Organismo di Vigilanza
- 3.5 Obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza
- 3.6 Verifica dell'efficacia del modello da parte dell'Organismo

4. Sistema disciplinare

B) Parte speciale

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione

- 1.1 Disposizioni
- 1.2 Reati contro la Pubblica Amministrazione
- 1.3 Aree di rischio
- 1.4 Destinatari
- 1.5 Regole generali di comportamento

2. Reati societari

- 2.1 Disposizioni
- 2.2 Aree di rischio
- 2.3 Destinatari
- 2.4 Regole generali di comportamento

3. Reati connessi all'abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato

- 3.1 Disposizioni
- 3.2 Aree di rischio

- 3.3 Destinatari
- 3.4 Regole generali di comportamento

4. Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

- 4.1 Disposizioni generali
- 4.2 Aree di rischio
- 4.3 Destinatari
- 4.4 Regole generali di comportamento

5. Reati informatici e trattamento illecito dei dati

- 5.1 Disposizioni
- 5.2 Aree di rischio
- 5.3 Destinatari
- 5.4 Regole generali di comportamento

6. Reati transnazionali, associazioni per delinquere e associazioni di tipo mafioso

- 6.1 Disposizioni
- 6.2 Aree di rischio
- 6.3 Destinatari
- 6.4 Regole generali di comportamento

7. Reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro di provenienza illecita

- 7.1 Disposizioni
- 7.2 Aree di rischio
- 7.3 Destinatari
- 7.4 Regole generali di comportamento

8. Reati di falsificazione di monete

- 8.1 Disposizioni
- 8.2 Aree di rischio
- 8.3 Destinatari
- 8.4 Regole generali di comportamento

9. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

- 9.1 Disposizioni
- 9.2 Aree di rischio
- 9.3 Destinatari
- 9.4 Regole generali di comportamento

10. Reati contro la personalità individuale

- 10.1 Disposizioni
- 10.2 Aree di rischio
- 10.3 Destinatari
- 10.4 Regole generali di comportamento

11. Reati contro l'industria e il commercio

- 11.1 Disposizioni
- 11.2 Aree di rischio
- 11.3 Destinatari
- 11.4 Regole generali di comportamento

12. Reati in violazione del diritto d'autore

- 12.1 Disposizioni
- 12.2 Aree di rischio
- 12.3 Destinatari

12.4 Regole generali di comportamento

13. Reati di induzione a rendere dichiarazioni mendaci o a non rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria

13.1 Disposizioni

13.2 Aree di rischio

13.3 Destinatari

13.4 Regole generali di comportamento

14. Reati ambientali

14.1 Disposizioni

14.2 Aree di rischio

14.3 Destinatari

14.4 Regole generali di comportamento

15. Reati in materia di immigrazione

15.1 Disposizioni

15.2 Aree di rischio

15.3 Destinatari

15.4 Regole generali di comportamento

16. Reati connessi al razzismo e alla xenofobia

16.1 Disposizioni

16.2 Aree di rischio

16.3 Destinatari

16.4 Regole generali di comportamento

17. Frode nelle competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o scommesse e giochi d'azzardo esercitati mediante apparecchi vietati

17.1 Disposizioni normative

17.2 Aree di rischio

17.3 Destinatari

17.4 Regole di comportamento

18. Reati tributari

18.1 Disposizioni

18.2 Aree di rischio

18.3 Destinatari

18.4 Regole di comportamento

19. Contrabbando

19.1 Disposizioni normative

19.2 Aree di rischio

19.3 Destinatari

19.4 Regole di comportamento

20. Reati relativi agli strumenti di pagamento diversi dal contante

- 20.1 Disposizioni normative
- 20.2 Aree di rischio
- 20.3 Destinatari
- 20.4 Regole di comportamento

21. Reati contro il patrimonio culturale, riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

- 21.1 Disposizioni normative
- 21.2 Aree di rischio
- 21.3 Destinatari
- 21.4 Regole di comportamento

22. Delitti contro gli animali

- 22.1. Norme di legge
- 22.2. Aree di rischio
- 22.3. Destinatari
- 22.4. Norme di comportamento

23. Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea

- 23.1. Norme di legge
- 23.2 Aree di rischio
- 23.3. Destinatari
- 23.4. Regole di comportamento

Allegati

- Codice etico
- Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

A) Parte generale

1. Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

1.1 La disciplina della responsabilità amministrativa degli enti

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, di seguito denominato "Decreto", è stato emanato in attuazione della legge delega n. 300 del 29 settembre 2000 e disciplina, in attuazione di una serie di convenzioni comunitarie e internazionali, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la responsabilità amministrativa degli enti per determinati reati commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione. Esso consente pertanto di chiamare a rispondere anche gli enti qualora abbiano tratto un vantaggio diretto o indiretto dal reato commesso. Tale responsabilità dell'ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha posto in essere il fatto penalmente rilevante.

Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto comprende, oltre alle sanzioni pecuniarie, anche sanzioni interdittive quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'esclusione o revoca di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sovvenzioni, il divieto di pubblicizzare beni o servizi, la confisca nonché la pubblicazione della sentenza.

La responsabilità dell'ente sussiste anche nel caso in cui l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile, oppure qualora il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia. Tale responsabilità sussiste altresì per i reati commessi all'estero, qualora l'ente abbia la propria sede principale in Italia e lo Stato nel quale il reato è stato commesso non proceda nei confronti dello stesso.

I reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti sono, tra gli altri, i seguenti:

- indebita percezione di erogazioni pubbliche, peculato, malversazione nonché truffa ai danni dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, nonché frode informatica ai danni dello Stato o di un ente pubblico (art. 24 D.Lgs. n. 231/2001);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.Lgs. n. 231/2001);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. n. 231/2001);
- concussione e corruzione (art. 25 D.Lgs. n. 231/2001);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis D.Lgs. n. 231/2001);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 D.Lgs. n. 231/2001);

- reati societari (art. 25-ter D.Lgs. n. 231/2001);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater D.Lgs. n. 231/2001);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 D.Lgs. n. 231/2001);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D.Lgs. n. 231/2001);
- abusi di mercato (art. 25-sexies D.Lgs. n. 231/2001);
- omicidio colposo o lesioni personali gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs. n. 231/2001);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies D.Lgs. n. 231/2001);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.Lgs. n. 231/2001);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs. n. 231/2001);
- reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. n. 231/2001);
- reati in materia di immigrazione (art. 25-duodecies D.Lgs. n. 231/2001);
- reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies D.Lgs. n. 231/2001);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommesse e giochi d'azzardo esercitati mediante apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies D.Lgs. n. 231/2001);
- reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. n. 231/2001);
- contrabbando (art. 25-sexiesdecies D.Lgs. n. 231/2001);
- reati relativi agli strumenti di pagamento diversi dal contante (art. 25-octies.1 D.Lgs. n. 231/2001);
- reati contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies D.Lgs. n. 231/2001);
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies D.Lgs. n. 231/2001);
- Delitti contro gli animali (Art. 25-undevicies Dlgs. 231/01);
- Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea (Art. 25.octies.2. D.Lgs. 231/2001).

La responsabilità amministrativa dell'ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio presuppone, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001, che tali reati siano commessi da soggetti che:

- a) rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, oppure esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente;
- b) sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

L'ente non risponde se le persone sopra indicate hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

Mentre l'art. 5 del Decreto stabilisce che la responsabilità dell'ente sussiste quando il reato è commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, l'art. 25-ter limita la responsabilità per i reati societari ai soli casi in cui il reato sia stato commesso nell'interesse dell'ente.

1.2 L'adozione del modello di organizzazione per la prevenzione dei reati previsti dal Decreto

L'articolo 6 del Decreto prevede una specifica causa di esonero dalla responsabilità dell'ente. In base a tale disposizione, l'ente non risponde dei reati commessi da soggetti in posizione apicale (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), qualora dimostri che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

I modelli di organizzazione di cui alla lettera a) devono inoltre rispondere a determinati requisiti minimi. In particolare, essi devono:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Qualora il reato sia invece commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti sopra indicati, l'onere della prova incombe sull'accusa, la quale dovrà dimostrare che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza da parte dei soggetti apicali.

In ogni caso, la responsabilità dell'ente è esclusa qualora esso abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione idoneo.

I modelli di organizzazione devono inoltre, ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 (attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione – Whistleblowing) e in conformità all'art. 6, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 231/2001, prevedere canali interni di segnalazione, il divieto di atti di ritorsione o discriminazione nei confronti del segnalante e un sistema disciplinare ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e).

In conformità alle suddette disposizioni normative, la cooperativa ha definito i principi, le procedure e le modalità operative relative alla segnalazione di illeciti nella procedura interna denominata "Whistleblowing" del 23.12.2025, che costituisce parte integrante del presente modello di organizzazione, gestione e controllo.

2. Il modello di organizzazione

2.1 Elaborazione del modello

alpoma ritiene opportuno e adeguato adottare e applicare un modello di organizzazione ai sensi del Decreto, al fine di sensibilizzare i dipendenti e tutte le persone che intrattengono rapporti con l'ente al rispetto di comportamenti corretti e trasparenti e di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

Pertanto, nella seduta del 05.06.2015, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'adozione e l'applicazione di un modello di organizzazione nonché l'istituzione di un Organismo di Vigilanza in forma collegiale. La presente versione aggiornata del modello di organizzazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13.08.2026.

2.2 Struttura del modello di organizzazione: parte generale e parte speciale

Il modello si compone di una parte generale e di una parte speciale:

- la parte generale contiene i principi fondamentali del modello, le disposizioni relative all'Organismo di Vigilanza nonché il sistema disciplinare;
- la parte speciale individua le singole aree di rischio e le relative regole di comportamento con riferimento alle fattispecie di reato previste dal Decreto.

2.3 Finalità e contenuti essenziali del modello di organizzazione

Il modello definisce un sistema strutturato di procedure interne e controlli volto a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

In particolare, vengono individuate le diverse aree di attività dell'ente e i relativi rischi connessi alla commissione di illeciti penali. Per ciascuna area vengono stabilite procedure operative e adeguate misure di controllo.

È inoltre previsto un sistema disciplinare volto a sanzionare il mancato rispetto delle misure previste dal modello di organizzazione. In tal modo si intende, da un lato, prevenire la commissione di comportamenti penalmente rilevanti e, dall'altro, sensibilizzare tutti i soggetti coinvolti sul fatto che la violazione delle disposizioni del modello può comportare severe sanzioni disciplinari e, per l'ente, l'applicazione di sanzioni potenzialmente pregiudizievoli per la sua attività.

I contenuti essenziali del modello sono:

- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza della funzione di controllo sull'osservanza e sull'efficacia del modello e la definizione degli obblighi informativi nei suoi confronti;
- la definizione dei principi fondamentali per le procedure interne;
- l'introduzione di un sistema disciplinare per sanzionare le violazioni delle disposizioni del modello;
- l'individuazione delle attività e delle funzioni nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati previsti dal Decreto (cosiddette "aree sensibili").

2.4 Principi per le procedure interne

La definizione e l'applicazione di procedure interne sono finalizzate a prevenire la commissione di comportamenti penalmente rilevanti ai sensi del Decreto. Tutte le procedure interne devono essere conformi ai principi del presente modello di organizzazione.

L'introduzione di nuove procedure e processi interni nonché il loro aggiornamento o modifica, successivamente all'adozione del presente modello, possono avvenire solo previa consultazione dell'Organismo di Vigilanza.

Le procedure devono in ogni caso rispettare i seguenti principi:

- deve essere garantita la tracciabilità di tutti i documenti, delle operazioni e dei processi nonché delle persone coinvolte, anche al fine di assicurare una decisione trasparente e oggettiva;
- i compiti e le responsabilità devono essere chiaramente definiti e le funzioni di gestione e controllo devono essere adeguatamente separate;
- i documenti e gli atti relativi all'attività dell'ente devono essere archiviati e conservati;
- la selezione dei collaboratori interni ed esterni deve avvenire sulla base di criteri oggettivi e verificabili;
- le competenze relative all'utilizzo delle risorse finanziarie devono essere chiaramente definite;
- il sistema delle deleghe e delle procure deve essere coerente con l'organigramma dell'ente; in caso di modifiche della struttura organizzativa, le deleghe e le procure devono essere adeguatamente aggiornate o revocate.

2.5 Modifica e aggiornamento del modello

Le modifiche e gli aggiornamenti del modello di organizzazione che si rendano necessari a seguito di modifiche normative o di cambiamenti nella struttura dell'ente sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, su iniziativa dello stesso oppure su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

2.6 Diffusione del modello e formazione del personale

Il modello assicura la diffusione del modello e la sua effettiva conoscenza da parte dei dipendenti e di tutte le persone interessate dalla sua applicazione.

Le attività di informazione e formazione del personale sono curate dall'ufficio del personale in stretta collaborazione con l'Organismo di Vigilanza.

Sia il personale con funzioni direttive sia gli altri dipendenti sono informati per iscritto dell'adozione del modello e di eventuali aggiornamenti o integrazioni. Il modello è reso disponibile tramite apposita documentazione accessibile, e la ricezione e presa visione dello stesso devono essere confermate per iscritto.

I nuovi dipendenti vengono informati dell'applicazione del modello di organizzazione al momento dell'assunzione, mediante apposita comunicazione inserita nella lettera di assunzione.

L'ufficio del personale cura inoltre l'organizzazione di corsi di formazione per i dipendenti, con particolare attenzione a coloro che operano nelle cosiddette "aree sensibili".

I membri e i clienti sono informati dell'adozione del modello di organizzazione tramite comunicazione via e-mail.

3. L'Organismo di Vigilanza

3.1 Disposizioni generali

Come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b) del Decreto, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello di organizzazione nonché di curarne l'aggiornamento è affidato a un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Tale organismo svolge un'attività di vigilanza continua sull'osservanza e sull'efficacia del modello e provvede agli eventuali necessari aggiornamenti.

Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, esso deve essere indipendente e separato dalla struttura organizzativa complessiva dell'ente, disporre di adeguate risorse finanziarie e i suoi membri non devono essere coinvolti nella gestione operativa dell'ente.

I membri dell'organismo devono inoltre possedere le competenze professionali necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni, in particolare adeguate conoscenze giuridiche (soprattutto in ambito penale) e un'esperienza operativa nel campo ispettivo o consulenziale.

3.2 Nomina e revoca dell'Organismo di Vigilanza

La nomina, la sostituzione e la revoca dell'Organismo di Vigilanza sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

La nomina a membro dell'Organismo di Vigilanza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione previa verifica dei requisiti oggettivi di professionalità e onorabilità. Il soggetto nominato deve inoltre dichiarare per iscritto l'assenza di cause di incompatibilità con l'incarico. Costituiscono possibili cause di incompatibilità, a titolo esemplificativo:

- conflitti di interesse con l'ente che possano compromettere l'indipendenza nell'esercizio dell'incarico;
- partecipazioni dirette o indirette del nominato nell'ente tali da consentirgli di esercitare un'influenza significativa sullo stesso;
- svolgimento, nei tre esercizi precedenti alla nomina, di funzioni direttive in imprese nei cui confronti sia stata avviata una procedura di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altra procedura concorsuale;
- condanna passata in giudicato, anche all'estero, per uno dei reati previsti dal Decreto o per reati contrari alla moralità professionale;
- esistenza di una sentenza definitiva che disponga l'interdizione dai pubblici uffici o la sospensione dall'esercizio di funzioni direttive presso imprese o persone giuridiche.

La revoca dei membri dell'Organismo avviene con delibera del Consiglio di Amministrazione in presenza di una giusta causa. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono possibili cause di revoca:

- perdita dei requisiti di professionalità, onorabilità o indipendenza;
- sopravvenienza di una causa di incompatibilità;
- grave negligenza nell'esercizio delle funzioni;
- omessa o insufficiente attività di vigilanza da parte dell'Organismo risultante da una sentenza passata in giudicato emessa nei confronti dell'ente per uno dei reati previsti dal Decreto;
- attribuzione al membro di funzioni o responsabilità all'interno dell'ente incompatibili con il principio di indipendenza dell'Organismo di Vigilanza.

3.3 Compiti e poteri dell'Organismo

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti i seguenti compiti:

- vigilare sull'osservanza delle disposizioni previste dal modello;
- verificare l'efficacia del modello con riferimento alla prevenzione dei reati e alla sua adeguatezza rispetto alla struttura organizzativa dell'ente;
- formulare proposte di modifica o aggiornamento del modello in caso di novità normative, cambiamenti organizzativi o violazioni delle disposizioni del modello.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve:

- effettuare i controlli previsti dal modello;
- monitorare i processi aziendali al fine di aggiornare, se necessario, l'elenco delle "aree sensibili";
- effettuare controlli periodici sulle procedure e sulle attività, in particolare nelle aree sensibili;
- promuovere, in collaborazione con la direzione e con l'ufficio del personale, iniziative volte a diffondere la conoscenza del modello tra il personale e verificarne l'attuazione;
- raccogliere e analizzare informazioni e segnalazioni relative a comportamenti o situazioni che possano comportare violazioni del modello o la commissione di reati;
- garantire il coordinamento con le altre funzioni aziendali, anche tramite riunioni, al fine di migliorare la vigilanza sulle attività e sui processi nelle aree sensibili;
- riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione in merito all'attuazione del modello.

Nell'ambito dei compiti e dei poteri sopra indicati, le modalità operative saranno ulteriormente disciplinate e specificate nel regolamento interno dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione e presenta periodicamente, almeno una volta all'anno, una relazione sull'attività svolta (controlli effettuati, eventuali aggiornamenti del modello, ecc.), informando altresì il Consiglio di eventuali novità normative in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

Il Consiglio di Amministrazione può convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza per ottenere informazioni sull'applicazione e sull'efficacia del modello o su specifiche situazioni. Analogamente, l'Organismo può richiedere la convocazione del Consiglio.

In caso di violazione delle disposizioni del modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa senza indugio gli altri membri del Consiglio. Il Consiglio di Amministrazione procederà alle necessarie verifiche e, sentito l'Organismo di Vigilanza, adotterà i provvedimenti opportuni.

3.4 Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza esercita le proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza e senza alcuna subordinazione gerarchica.

In considerazione della struttura e dell'attività di alpoma, si ritiene adeguato nominare un Organismo di Vigilanza monocratico. L'Organismo è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce anche la durata dell'incarico. In presenza di una giusta causa, l'Organismo può essere revocato in qualsiasi momento con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Per disciplinare il proprio funzionamento, l'Organismo di Vigilanza adotta un regolamento interno che si ispira alle disposizioni di cui al punto 3.3 e ai seguenti principi:

Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza si svolgono con periodicità regolare;

Delle riunioni viene redatto apposito verbale in un libro dei verbali conservato presso la sede di alpoma.

3.5 Obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato di ogni circostanza o evento che possa comportare la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del Decreto. Devono pertanto essere segnalate sia le violazioni delle disposizioni del modello sia le condotte che possano integrare fattispecie di reato previste dal Decreto.

Le segnalazioni da parte dei dipendenti possono essere effettuate oralmente o per iscritto, anche in forma anonima, al proprio superiore diretto oppure direttamente all'Organismo di Vigilanza. L'Organismo garantisce la riservatezza della segnalazione e tutela l'identità del segnalante.

Tutte le informazioni e le segnalazioni relative al modello sono conservate in modo sicuro per un periodo di cinque anni, garantendo che l'accesso sia consentito esclusivamente all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo valuta le segnalazioni ricevute e può ascoltare sia l'autore della segnalazione sia la persona segnalata. Qualora decida di non procedere oltre, deve motivare tale decisione per iscritto.

Oltre alle segnalazioni sopra indicate, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- provvedimenti o comunicazioni provenienti da autorità da cui risulti lo svolgimento di indagini nei confronti di dipendenti dell'ente, o anche contro ignoti, per i reati previsti dal Decreto, qualora tali indagini siano connesse all'attività dell'ente;
- richieste di assistenza legale presentate da dirigenti o dipendenti nei confronti dei quali sia stato avviato un procedimento per uno dei reati previsti dal Decreto;
- relazioni o comunicazioni provenienti dai responsabili di altre strutture aziendali o qualsiasi altro documento dal quale possano emergere comportamenti o omissioni rilevanti ai fini del Decreto e del presente modello;
- documentazione relativa ai procedimenti disciplinari avviati e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero all'archiviazione dei procedimenti.

L'Organismo di Vigilanza deve inoltre essere informato in merito al sistema delle deleghe e procure dell'ente e alle eventuali modifiche dello stesso.

3.6 Canale interno di segnalazione – segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

La cooperativa ha istituito un canale interno per la segnalazione di violazioni ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e del D.Lgs. n. 24/2023 (Whistleblowing). La gestione del canale di segnalazione è stata affidata all'Organismo di Vigilanza con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.12.2025.

Le segnalazioni possono essere inviate per posta al seguente indirizzo: alpoma Soc. Coop. agricola, Organismo di Vigilanza, Jakobistr. 1/a, I – 39018 Terlano. Qualora la segnalazione non sia anonima, si raccomanda di allegare copia firmata di un documento di identità. La segnalazione e la copia del documento devono essere inserite in due buste separate, che a loro volta devono essere inserite in una terza busta chiusa recante la dicitura “Personale – Riservato all'Organismo di Vigilanza”, al fine di garantire la tutela dell'identità del segnalante.

Le segnalazioni anonime saranno prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate.

È inoltre possibile richiedere un incontro personale con l'Organismo di Vigilanza per effettuare una segnalazione orale ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 o del D.Lgs. n. 231/2001.

Per una descrizione dettagliata dei principi, delle procedure e delle modalità operative relative alle segnalazioni di illeciti si rinvia alla procedura di segnalazione delle violazioni ("Whistleblowing") del 23.12.2025, che costituisce parte integrante del presente modello.

3.7 Verifica dell'efficacia del modello

L'Organismo di Vigilanza effettua controlli periodici sull'efficacia del modello secondo le modalità da esso stabilite.

A tal fine vengono esaminate, tra l'altro, tutte le informazioni e le segnalazioni pervenute nel periodo di riferimento, gli eventuali eventi rilevanti ai fini del Decreto nonché le misure adottate dall'Organismo. Inoltre viene verificato periodicamente il livello di conoscenza del modello da parte dei dipendenti.

L'Organismo di Vigilanza riferisce per iscritto al Consiglio di Amministrazione in merito ai risultati delle verifiche svolte almeno una volta all'anno. Il Consiglio di Amministrazione valuta l'eventuale necessità di adottare ulteriori misure.

4. Sistema disciplinare

Uno dei presupposti essenziali per l'efficace attuazione del modello è l'introduzione di un sistema disciplinare applicabile in caso di violazione delle disposizioni del modello di organizzazione.

A tal riguardo, l'art. 6, comma 2, lettera e), e l'art. 6, comma 2-bis, del Decreto prevedono che i modelli di organizzazione debbano introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure previste dal modello.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari in caso di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal modello avviene in conformità al codice disciplinare adottato da alpoma e alle procedure disciplinari applicabili (competenze, termini, ecc.), con il coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nel relativo procedimento. L'applicazione delle sanzioni disciplinari avviene indipendentemente dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale.

Il modello di organizzazione rinvia alle sanzioni disciplinari previste dal codice disciplinare. In particolare, sono previste le seguenti sanzioni:

- **Richiamo verbale o scritto:** applicato in caso di violazione delle disposizioni del modello (ad esempio mancato rispetto di procedure e processi o inosservanza delle regole di comportamento).
- **Sospensione dal servizio con perdita della retribuzione:** applicata qualora il comportamento per il quale sarebbe previsto il richiamo abbia causato un danno alla cooperativa alpoma oppure abbia determinato una situazione oggettivamente pericolosa con riferimento alle disposizioni del Decreto.
- **Licenziamento per giusta causa (senza preavviso):** applicato qualora il comportamento del dipendente costituisca una evidente violazione delle disposizioni del modello e nei confronti di alpoma siano state applicate le sanzioni previste dal Decreto.

Le medesime sanzioni disciplinari si applicano, in funzione della gravità e della reiterazione della condotta e del grado di colpa, anche nei seguenti casi:

- dipendenti che adottino misure discriminatorie o ritorsive nei confronti di altri dipendenti che segnalano violazioni del modello di organizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o violazioni ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 (cosiddetti **whistleblower**);
- dipendenti che segnalino intenzionalmente o con grave negligenza irregolarità che successivamente si rivelino infondate.

In caso di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del modello da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione o dell'organo di controllo, l'Organismo di Vigilanza informa l'organo di appartenenza della persona interessata, il quale provvederà a valutare e adottare le misure ritenute opportune.

L'inosservanza delle disposizioni del modello di organizzazione da parte dei partner contrattuali può comportare, qualora prevista da apposita clausola contrattuale, la risoluzione del contratto o l'applicazione di altre sanzioni contrattuali previste, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.

B) Parte speciale

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione

1.1 Disposizioni

Il D.Lgs. n. 231/2001 individua, tra l'altro, le diverse forme di corruzione, la malversazione a danno dello Stato, l'indebita percezione di erogazioni pubbliche e la truffa ai danni dello Stato.

Ai fini di una migliore comprensione, di seguito vengono elencati alcuni esempi di enti pubblici:

- lo Stato, le Regioni, gli enti territoriali e locali o altri enti senza scopo di lucro, quali ad esempio:
 - Camera dei Deputati, Senato, Ministeri, Regioni, Province e Comuni;
 - autorità giudiziarie, forze armate e forze di polizia (Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia municipale ecc.);
 - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Garante per la protezione dei dati personali, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità per l'energia elettrica e il gas;
 - Banca d'Italia, Consob, Isvap;
 - Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, uffici catastali e tavolari, altre pubbliche amministrazioni, aziende sanitarie, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituzioni scolastiche e formative;
 - ACI e altri enti quali ASI, CNEL, CNR, CONI, CRI, ENEA, ENPALS, ICE, INAIL, INPDAP, INPS, ISS, ISAE, ISTAT, IPZS e GSE;
 - organi della Commissione europea e della pubblica amministrazione di altri Stati.

Esistono inoltre imprese private che rientrano nella tutela delle norme qui considerate, in quanto svolgono funzioni di interesse pubblico, ad esempio:

- Poste Italiane S.p.A., RAI – Radiotelevisione Italiana, Ferrovie dello Stato e servizi di trasporto pubblico;
- Enel S.p.A., fornitori di energia come p.es. Alperia S.p.A., Eni S.p.A., Telecom Italia S.p.A., ecc.

I reati possono essere commessi da pubblici ufficiali o da incaricati di pubblico servizio; tuttavia, sono spesso punibili anche i soggetti privati che intrattengono rapporti con tali figure.

Ai sensi dell'**art. 357 del Codice Penale**, è **pubblico ufficiale** colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Sono considerati pubblici ufficiali anche i soggetti la cui attività nell'ambito della pubblica amministrazione è disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi e che concorrono alla formazione o manifestazione della volontà della pubblica amministrazione oppure esercitano poteri autoritativi o certificativi.

Ai sensi dell'**art. 358 del Codice Penale**, sono **incaricati di pubblico servizio** coloro che prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio si intende un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima.

Sono escluse da entrambe le categorie le attività meramente materiali o esecutive.

Per **funzione pubblica** si intende, in senso ampio, l'attività svolta dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio che comprende il compimento di atti d'ufficio e di altre attività previste e disciplinate dalla normativa, nonché la gestione generale dell'attività nell'interesse pubblico.

Per stabilire se un'attività costituisca pubblico servizio non è sufficiente verificarne la natura giuridica, ma è necessario analizzare la funzione affidata. Il contenuto del servizio deve essere volto alla tutela dell'interesse pubblico o alla soddisfazione di interessi generali.

I destinatari del modello di organizzazione e gestione devono pertanto mantenere con la massima diligenza i rapporti con gli enti sopra indicati e con i loro dirigenti, dipendenti e collaboratori.

1.2 Reati contro la Pubblica Amministrazione

Di seguito sono elencati i principali reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dagli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001, con riferimento alle relative disposizioni del Codice Penale.

Art. 314 c.p. – Peculato

Fattispecie: il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragione del proprio ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di cosa mobile altrui, se ne appropria.

Art. 314-bis c.p. – Indebita destinazione di denaro o cose mobili

Fattispecie: fuori dei casi previsti dall'art. 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragione del proprio ufficio o servizio la disponibilità di denaro o altra cosa mobile altrui, li destina a finalità diverse da quelle previste da specifiche norme di legge o da atti aventi forza di legge, procurando intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto profitto o arrecando un danno ingiusto.

(Es wird mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu vier Jahren bestraft, wenn die Tat gegen die finanziellen Interessen der Europäischen Union gerichtet ist und der ungerechtfertigte Vorteil oder Schaden 100.000 Euro übersteigt.)

Art. 316 c.p. – Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Fattispecie: il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nell'esercizio delle proprie funzioni, approfittando dell'errore altrui, riceve o trattiene indebitamente per sé o per altri denaro o altre utilità.

Art. 316-bis c.p. – Malversazione a danno dello Stato

Fattispecie: quando contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni concessi dallo Stato o dall'Unione europea non vengono destinati alle finalità per cui sono stati concessi.

Art. 316-ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni pubbliche

Fattispecie: ottenimento indebito di contributi, finanziamenti o altre erogazioni mediante dichiarazioni o documenti falsi oppure mediante omissione di informazioni dovute.

Art. 317 c.p. – Concussione

Fattispecie: il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della propria qualità o dei propri poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altre utilità.

Art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione

Fattispecie: il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che riceve o accetta la promessa di denaro o altra utilità per compiere un atto del proprio ufficio.

Art. 319 Codice Penale – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Fattispecie: sussiste il reato quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio riceve, per sé o per altri, anche successivamente, denaro o altra utilità, oppure se ne fa

promettere, al fine di omettere o ritardare atti del proprio ufficio nell'interesse del corruttore, oppure per compiere atti in violazione dei propri doveri d'ufficio.

Art. 319-ter Codice Penale – Corruzione in atti giudiziari

Fattispecie: reato di corruzione commesso da una delle parti in un procedimento giudiziario nei confronti di un giudice, di un cancelliere o di altro pubblico ufficiale appartenente all'amministrazione della giustizia.

Art. 319-quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità **Fattispecie:** si configura quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria qualità o dei propri poteri, induce taluno a promettere o a dare indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità. Sono puniti altresì coloro che, come sopra indicato, danno o promettono denaro o altre utilità.

Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione

Fattispecie: il reato presenta caratteristiche analoghe a quelle della corruzione per il compimento o l'omissione di un atto d'ufficio, con la differenza che, in questo caso, il pubblico ufficiale rifiuta la dazione o la promessa.

Art. 322-bis c.p. – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle istituzioni europee o di funzionari di Stati esteri

Fattispecie: le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1. ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto ai sensi dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee;
3. alle persone distaccate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4. ai membri e agli addetti di enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;
5. alle persone che, negli altri Stati membri dell'Unione europea, esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, nonché alle persone distaccate presso tale Corte dagli Stati parti del trattato istitutivo e ai membri e agli addetti degli organismi istituiti sulla base dello Statuto della Corte;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali o sovranazionali e ai giudici e funzionari di tribunali internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio in Stati non appartenenti all'Unione europea, qualora il fatto leda gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche quando denaro o altra utilità siano dati, offerti o promessi:

1. alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2. a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio in altri Stati esteri o in organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono equiparate ai pubblici ufficiali, quando esercitano funzioni corrispondenti, e negli altri casi agli incaricati di pubblico servizio.

Art. 346-bis c.p. – Traffico di influenze illecite

Fattispecie: salvo che il fatto costituisca concorso nei reati previsti dagli articoli 318, 319 e 319-ter o nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, chiunque, sfruttando intenzionalmente relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, ovvero con uno dei soggetti indicati nell'articolo 322-bis, si fa dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità, per sé o per altri, come prezzo della propria mediazione illecita o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio in relazione all'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Per mediazione illecita si intende anche la mediazione finalizzata a indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio che costituisca reato e dal quale possa derivare un vantaggio ingiusto. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

Art. 353 c.p. – Turbata libertà degli incanti

Fattispecie: chiunque, mediante violenza o minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nelle pubbliche incanti o nelle licitazioni private per conto della pubblica amministrazione, oppure allontana gli offerenti.

Art. 353-bis c.p. – Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

Fattispecie: salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante violenza o minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando di gara o di altro atto equipollente, al fine di influenzare le modalità con cui la pubblica amministrazione sceglie il contraente.

Art. 356 c.p. – Frode nelle pubbliche forniture

Fattispecie: chiunque commette frode nell'esecuzione di contratti di fornitura pubblica o nell'adempimento di altri obblighi contrattuali previsti dall'articolo 355 c.p.

Art. 640, comma 2, n. 1 c.p. – Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea

Fattispecie: mediante artifici o raggiri si induce taluno in errore al fine di conseguire un profitto ingiusto arrecando danno allo Stato, a un ente pubblico o all'Unione europea.

Art. 640-bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Fattispecie: truffa finalizzata all'ottenimento di contributi, finanziamenti o altre erogazioni pubbliche.

Art. 640-ter c.p. – Frode informatica ai danni dello Stato o di altro ente pubblico

Fattispecie: alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico oppure intervento sui dati in esso contenuti, al fine di conseguire un vantaggio ingiusto a danno dello Stato o di un ente pubblico.

Art. 2 Legge 23 dicembre 1986, n. 898 – Frode ai danni del Fondo europeo agricolo

Ai sensi di tale disposizione, salvo che il fatto costituisca un reato più grave ai sensi dell'articolo 640-bis del Codice penale, è punito chiunque, mediante l'indicazione di dati o informazioni false, ottiene indebitamente per sé o per altri aiuti, premi, indennità, rimborsi, contributi o altre erogazioni, in tutto o in parte a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia o del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

La pena è aumentata qualora il danno o il profitto superi l'importo di euro 100.000.

Sono equiparati alle erogazioni dei fondi europei anche i contributi nazionali che integrano tali finanziamenti secondo la normativa comunitaria, nonché i pagamenti effettuati interamente a carico dei fondi nazionali in applicazione delle normative dell'Unione europea.

1.3 Aree di rischio

Le principali aree di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione, tenuto conto dei rapporti che alpoma intrattiene con la stessa, sono le seguenti:

- stipula ed esecuzione di contratti con enti pubblici mediante trattativa privata o procedure di gara pubblica;
- predisposizione e presentazione di documenti e dichiarazioni alla Pubblica Amministrazione per partecipare a gare, ottenere autorizzazioni, concessioni o licenze;
- rapporti con organi e autorità di vigilanza;
- attività svolte nell'ambito di appalti pubblici o di procedure soggette a normativa pubblicistica;
- rapporti con enti pubblici per ottenere autorizzazioni, concessioni, certificazioni o altri atti amministrativi;
- rapporti con autorità giudiziarie;
- gestione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici;
- gestione di donazioni, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni e attività analoghe;
- installazione e utilizzo di software di enti pubblici o di software forniti da terzi per conto degli stessi;
- gestione di registri e banche dati ricevuti da enti pubblici;
- rapporti con enti pubblici in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008);
- assunzione di personale appartenente a categorie protette;
- rapporti con enti previdenziali e assistenziali;
- rapporti con autorità di polizia (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia municipale).

Il Consiglio di Amministrazione può integrare l'elenco delle aree di rischio previo parere dell'Organismo di Vigilanza, il quale definisce le condizioni e le misure di controllo da adottare.

1.4 Destinatari

Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli amministratori, ai dirigenti e ai dipendenti di alpoma che operano nelle attività rientranti nelle aree di rischio individuate, nonché ai collaboratori esterni e ai partner contrattuali.

1.5 Regole generali di comportamento

Tutti i dipendenti dell'azienda sono tenuti a:

- rispettare rigorosamente tutte le leggi, i regolamenti e le normative applicabili alle attività dell'ente;
- gestire i rapporti con la Pubblica Amministrazione e le attività connesse ai pubblici servizi secondo criteri di correttezza e buona gestione;
- instaurare e mantenere relazioni con la Pubblica Amministrazione improntate a trasparenza, correttezza e imparzialità.

È espressamente vietato ai destinatari del presente modello:

- porre in essere i reati sopra indicati (artt. 24 e 25 del Decreto);
- adottare comportamenti che, pur non costituendo di per sé reato, possano potenzialmente favorire la commissione degli stessi.

In particolare è vietato:

- corrompere un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio;

- offrire regali o utilità al di fuori delle normali pratiche di cortesia aziendale al fine di ottenere trattamenti di favore da parte della Pubblica Amministrazione;
- promettere vantaggi indebiti, quali offerte di lavoro o di assunzione a favore di familiari;
- concedere prestazioni o benefici a partner non giustificati da reali rapporti commerciali;
- riconoscere compensi eccessivi a collaboratori esterni non proporzionati alle prestazioni rese;
- accettare o richiedere doni o vantaggi che eccedano le normali pratiche commerciali.

Inoltre:

- alpoma non intraprende né prosegue rapporti con soggetti che non rispettino le leggi vigenti e le politiche aziendali;
- ogni attività a rischio deve essere adeguatamente documentata;
- i rapporti con collaboratori esterni devono essere formalizzati contrattualmente;
- non sono ammessi pagamenti in contanti o in natura, salvo casi eccezionali debitamente giustificati;
- le dichiarazioni rese alla Pubblica Amministrazione per ottenere finanziamenti o contributi devono contenere informazioni veritiere;
- i soggetti incaricati della gestione dei flussi finanziari devono prestare particolare attenzione e segnalare eventuali irregolarità all'Organismo di Vigilanza.

Le indicazioni contenute nel presente documento hanno carattere generale. Qualora esistano procedure interne più specifiche o restrittive, queste devono essere rigorosamente rispettate.

2. Reati in materia societaria

2.1 Disposizioni

I reati in materia societaria di seguito elencati sono previsti dall'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001.

Artt. 2621, 2621-bis, 2622 e 2623 c.c. – False comunicazioni sociali e false comunicazioni nei prospetti informativi

Il reato si configura mediante l'esposizione o l'occultamento di informazioni nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali previste dalla legge e destinate ai soci o al pubblico, che non rappresentano in modo veritiero la situazione economica o finanziaria della società e sono concretamente idonee a indurre in errore i destinatari.

È prevista una circostanza aggravante nel caso di società quotate in borsa; sono equiparate a tali società anche quelle che collocano o scambiano titoli o altri strumenti finanziari sul mercato nazionale o estero oppure raccolgono risparmio presso il pubblico.

Qualora nel prospetto informativo contenente raccomandazioni di investimento al pubblico siano inserite dichiarazioni intenzionalmente false, il fatto può essere punito autonomamente se provoca un danno patrimoniale ai destinatari.

Art. 2625 c.c. – Impedito controllo

Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo o revisione previste dalla legge da parte dei soci, di altri organi sociali o della società di revisione, mediante l'occultamento di documenti o altri artifici idonei.

Art. 2626 c.c. – Indebita restituzione dei conferimenti

Il reato consiste nella restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, salvo i casi di riduzione del capitale sociale previsti dalla legge.

Art. 2627 c.c. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Il reato consiste nella distribuzione di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti oppure destinati per legge a riserva o la cui distribuzione è comunque vietata.

Art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante

Il reato consiste nell'acquisto o nella sottoscrizione di azioni o quote della società o della società controllante, quando tali operazioni comportino una lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve.

Art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori

Il reato consiste nell'effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle norme poste a tutela dei creditori e tali da arrecare loro danno.

Art. 2629-bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto di interessi

Il reato consiste nella violazione degli obblighi di comunicazione e trasparenza previsti dall'art. 2391, comma 1, del codice civile da parte degli amministratori, qualora da tale violazione derivi un danno alla società o a terzi.

Art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale

Il reato, attribuibile agli amministratori e ai soci, si configura mediante: la formazione o l'aumento fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote per un valore superiore al loro valore nominale; la sottoscrizione reciproca di azioni o quote; la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti in natura, dei crediti o del patrimonio sociale.

Art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

Si tratta di un reato proprio dei liquidatori, che arrecano danno alla società distribuendo beni sociali ai soci prima di aver soddisfatto i creditori.

Artt. 2635 e 2635-bis c.c. – Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati

Soggetti attivi del reato sono amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, nonché i dipendenti sottoposti alla loro direzione.

Il reato si configura quando a tali soggetti vengono dati, offerti o promessi denaro o altri vantaggi affinché violino i propri doveri di fedeltà e di ufficio nei confronti della società.

Costituisce reato anche la richiesta diretta o indiretta di denaro o vantaggi indebiti da parte dei suddetti soggetti. Il reato sussiste anche quando venga commesso mediante interposta persona e anche qualora non derivi un danno alla società.

Sono puniti anche coloro che danno, offrono o promettono tali vantaggi.

Art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull'assemblea

Il reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea mediante atti simulati o fraudolenti, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

Art. 2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Il reato riguarda gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o altri enti soggetti alla vigilanza pubblica che, nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza e al fine di ostacolarne l'attività, espongono fatti non rispondenti al vero oppure omettono informazioni dovute.

Art. 173-bis D.Lgs. 58/1998 – False comunicazioni nei prospetti informativi

La norma punisce chi, al fine di conseguire per sé o per altri un profitto ingiusto, espone nei prospetti informativi previsti dalla normativa finanziaria o nei documenti relativi all'ammissione alla quotazione in borsa o alle offerte pubbliche di acquisto o scambio, informazioni false oppure omette dati rilevanti, con l'intento di indurre in errore i destinatari.

2.2 Aree di rischio

Le principali aree di rischio in relazione ai reati societari sono:

- redazione del bilancio e trasmissione dei dati contabili dalle singole unità aziendali;
- predisposizione di prospetti informativi, documenti per offerte pubbliche di acquisto o scambio e comunicazioni analoghe;
- rapporti con le società di revisione;
- rapporti con gli organi sociali e con i soci nell'esercizio delle rispettive funzioni di controllo;
- attività connesse alle deliberazioni dell'organo amministrativo in materia economica e finanziaria;
- attività relative alla convocazione e allo svolgimento dell'assemblea dei soci;
- predisposizione di atti e documenti da sottoporre agli organi sociali;
- comunicazioni al mercato o al pubblico (stampa, radio, televisione, internet ecc.);
- rapporti con autorità di vigilanza del settore finanziario;
- comunicazioni relative ai conflitti di interesse ai sensi dell'art. 2391 c.c.;

- operazioni di liquidazione della società;
- stipula ed esecuzione di contratti con soggetti privati;
- gestione di contributi, finanziamenti, assicurazioni o garanzie con soggetti privati;
- gestione di donazioni, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni e attività analoghe;
- rapporti con società collegate o concorrenti.

Il Consiglio di Amministrazione può integrare l'elenco delle aree di rischio previo parere dell'Organismo di Vigilanza, il quale definisce le condizioni e le misure di controllo da adottare.

2.3 Destinatari

Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli amministratori, al direttore, all'organo di controllo di alpoma nonché a tutti i dirigenti e dipendenti che svolgono funzioni di controllo, gestione del rischio e vigilanza.

Per quanto riguarda gli amministratori, la normativa equipara gli amministratori di fatto a quelli formalmente nominati. Ai sensi dell'art. 2393 c.c., gli amministratori (di fatto e formalmente nominati) rispondono in solido.

2.4 Regole generali di comportamento

Il presente punto definisce i comportamenti che l'ente richiede al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

È espressamente vietato ai destinatari:

- porre in essere comportamenti che costituiscano o possano costituire i reati previsti dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001;
- creare le condizioni che possano favorire la commissione di tali reati.

I destinatari sono tenuti a:

- adottare comportamenti corretti, tempestivi e trasparenti nel rispetto della normativa vigente e delle procedure aziendali, al fine di garantire la veridicità dei bilanci, delle situazioni contabili infrannuali e delle comunicazioni ai soci;
- rispettare le norme poste a tutela del capitale sociale e le procedure aziendali stabilite in base alla legge;
- garantire la correttezza dei processi decisionali degli organi sociali e il corretto funzionamento dei sistemi di controllo;
- effettuare tutte le comunicazioni previste dalla legge e dall'Organismo di Vigilanza in modo veritiero e tempestivo;
- diffondere al pubblico informazioni veritiere e in buona fede, senza alterare la situazione economica della società o di terzi;
- improntare l'attività aziendale e i rapporti con società collegate o concorrenti alla massima trasparenza ed evitare qualsiasi vantaggio personale.

È inoltre espressamente vietato:

- indicare dati falsi o incompleti nei bilanci, nei budget, nelle relazioni o nelle comunicazioni societarie;
- omettere informazioni obbligatorie sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società;
- restituire ai soci conferimenti o liberarli dall'obbligo di effettuarli al di fuori dei casi previsti dalla legge;
- distribuire utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- effettuare riduzioni di capitale, fusioni o scissioni in violazione delle norme a tutela dei creditori;
- procedere a fittizie operazioni sul capitale sociale;
- effettuare operazioni su azioni o quote sociali al di fuori dei limiti previsti dalla legge;
- distribuire beni sociali ai soci in fase di liquidazione prima del soddisfacimento dei creditori;

- ostacolare l'attività di controllo mediante occultamento di documenti o altri mezzi fraudolenti;
- influenzare fraudolentemente le deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- perseguire vantaggi personali a danno dell'ente nell'ambito dell'attività lavorativa;
- accettare, offrire o concedere doni o vantaggi che eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia.
- Chi riceve o concede doni o vantaggi di valore superiore a € 50,00 deve segnalarlo all'Organismo di Vigilanza secondo le procedure previste, affinché quest'ultimo ne valuti l'adeguatezza ed eventualmente proponga al Consiglio di Amministrazione la restituzione.

Le indicazioni contenute nel presente documento hanno carattere generale. Qualora esistano procedure interne più specifiche o restrittive, esse devono essere rigorosamente rispettate.

3. Reati connessi all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato

3.1 Disposizioni

Il terzo punto della Parte Speciale è dedicato, ai sensi dell'art. 25-sexies del D.Lgs. n. 231/2001, ai reati connessi all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato. Tra questi rientrano in particolare:

Art. 184 D.Lgs. 58/1998 – Abuso di informazioni privilegiate

Le condotte penalmente rilevanti possono essere commesse da due categorie di soggetti:

- persone che, in ragione della loro posizione privilegiata quali amministratori, direttori o sindaci della società, oppure in quanto partecipano al capitale sociale o per effetto della loro attività professionale, funzione pubblica o ufficio, sono in possesso di informazioni privilegiate;
- persone che entrano in possesso di informazioni privilegiate attraverso la preparazione o l'esecuzione di attività illecite.

Il reato può manifestarsi in diverse forme: acquisto, vendita o altre operazioni su strumenti finanziari, oppure istigazione di altri a effettuare tali operazioni; comunicazione delle informazioni privilegiate a terzi.

Art. 185 D.Lgs. 58/1998 - Manipolazione del mercato

Chiunque diffonde notizie false oppure pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una significativa alterazione del prezzo degli strumenti finanziari.

Sono inoltre previsti due casi meno gravi di abuso di mercato, qualificati come illeciti amministrativi e pertanto non rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001:

Art. 187-bis D.Lgs. 58/1998 – Abuso di informazioni privilegiate (illecito amministrativo)

Art. 187-ter D.Lgs. 58/1998 – Manipolazione del mercato (illecito amministrativo)

3.2 Aree di rischio

L'attività prevalente di alpoma limita già di per sé il rischio di commissione di tali reati, poiché l'ente non opera direttamente sul mercato degli strumenti finanziari. Tuttavia, va evidenziato che, in ragione della propria attività, la società può venire a conoscenza di informazioni la cui diffusione illegittima potrebbe influenzare i corsi di borsa o il valore di azioni e partecipazioni societarie.

Le principali aree di rischio sono le seguenti:

- acquisto, vendita o altre operazioni sui mercati finanziari effettuate utilizzando informazioni privilegiate (*insider trading*);
- comunicazione di informazioni privilegiate a terzi al di fuori dell'esercizio dell'attività professionale;
- gestione delle informazioni privilegiate e eventuale istigazione di terzi a effettuare operazioni sospette sulla base di tali informazioni;
- comunicazioni ai media (stampa, internet, radio, televisione ecc.);
- comunicazioni al mercato e rapporti con analisti finanziari o agenzie di rating;
- operazioni relative a strumenti finanziari.

Il Consiglio di Amministrazione può integrare l'elenco delle aree di rischio previo parere dell'Organismo di Vigilanza, il quale definisce le condizioni e le misure di controllo da adottare.

3.3 Destinatari

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai soggetti responsabili dell'ente: il datore di lavoro, il direttore generale, i dirigenti, i dipendenti e i rappresentanti legali dell'ente, nonché a tutti coloro che, anche in qualità di collaboratori esterni, trattano informazioni privilegiate.

3.4 Regole generali di comportamento

Il presente capitolo definisce i comportamenti che l'ente richiede al fine di prevenire la commissione dei reati connessi all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato. I destinatari sono tenuti a:

- rispettare rigorosamente tutte le normative vigenti in materia di prevenzione degli abusi di mercato;
- attenersi alle procedure aziendali e ai principi di comportamento stabiliti dall'ente.

In particolare, sono definiti i seguenti principi generali:

- la società considera la tutela delle informazioni privilegiate di cui venga a conoscenza un obbligo fondamentale e imprescindibile;
- di conseguenza, la società stabilisce linee guida e procedure che, in relazione alla natura delle attività svolte, all'esperienza e alle tecnologie disponibili, garantiscano la protezione di tali informazioni.

Le indicazioni contenute nel presente documento hanno carattere generale. Qualora esistano procedure interne più specifiche o restrittive, queste devono essere rigorosamente rispettate.

4. Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

4.1 Disposizioni generali

Il quarto punto della Parte Speciale riguarda, ai sensi dell'art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001, i reati connessi alla salute e sicurezza sul lavoro, tra cui:

a) Omicidio colposo con violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro

Art. 589 c.p. – Omicidio colposo

Fattispecie:

Cagionare la morte di una persona per inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 589 del Codice penale.

b) Lesioni personali colpose

Art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose

Fattispecie:

Causare lesioni personali a una persona a seguito della violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro costituisce il reato di lesioni personali colpose ai sensi dell'art. 590 c.p.

c) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Art. 603-bis c.p. – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Legge n. 199 del 29.10.2016, cosiddetto "caporalato")

Fattispecie:

Reclutamento di manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, nonché utilizzo o impiego di lavoratori in tali condizioni.

Si considera sfruttamento quando:

1. ai lavoratori viene corrisposta reiteratamente una retribuzione significativamente inferiore ai minimi previsti dai contratti collettivi;
2. vengono reiteratamente violati i limiti normativi relativi all'orario di lavoro o ai periodi di riposo;
3. vengono violate le norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
4. i lavoratori sono sottoposti a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o situazioni alloggiative degradanti.

La presenza anche di una sola di tali condizioni è sufficiente a configurare lo sfruttamento e quindi il reato.

Il reato è aggravato qualora riguardi più di tre lavoratori, coinvolga anche un solo lavoratore minorenni non in età lavorativa oppure esponga i lavoratori a gravi pericoli.

4.2 Aree di rischio

Le aree di rischio relative ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro coincidono con le tipiche aree di rischio presenti nelle attività lavorative, nonché con i processi di reclutamento e impiego della manodopera, anche tramite soggetti terzi.

Il Consiglio di Amministrazione può integrare l'elenco delle aree di rischio previo parere dell'Organismo di Vigilanza, il quale definisce le condizioni e le misure di controllo da adottare.

4.3 Destinatari

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai soggetti individuati dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro: il datore di lavoro, il direttore generale, i dirigenti, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i lavoratori e i rappresentanti legali di alpoma (di seguito "destinatari").

4.4 Regole generali di comportamento

Il presente capitolo definisce i comportamenti che l'ente richiede al fine di prevenire i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

I destinatari sono tenuti a:

- rispettare rigorosamente tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro e di reclutamento e impiego della manodopera;
- attenersi alle procedure aziendali e ai principi di comportamento stabiliti dall'ente.

In particolare, sono stabiliti i seguenti principi generali:

- la società considera la tutela della salute e sicurezza sul lavoro e l'impiego dei lavoratori nel rispetto della dignità e della legalità un obbligo fondamentale;
- la società definisce pertanto linee guida e procedure volte a garantire la sicurezza dei lavoratori;
- l'organizzazione aziendale si basa sui seguenti principi:
 - evitare i rischi;
 - valutare i rischi che non possono essere evitati;
 - combattere i rischi alla fonte;
 - adattare il lavoro alla persona;
 - tenere conto dell'evoluzione della tecnica;
 - sostituire ciò che è pericoloso con ciò che è meno pericoloso;
 - pianificare la prevenzione tenendo conto di tecnologia, organizzazione del lavoro, condizioni di lavoro e fattori ambientali;
 - attribuire priorità alla tutela della salute;
 - fornire ai lavoratori adeguate istruzioni.
- La società adotta tali principi per garantire l'attuazione delle misure necessarie alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, comprese la prevenzione dei rischi professionali, l'informazione e la formazione dei lavoratori, nonché l'organizzazione e i mezzi necessari.
- Il perseguimento di vantaggi aziendali ottenuti in violazione delle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro o di impiego della manodopera non è in alcun modo tollerato.

Le indicazioni contenute nel presente documento hanno carattere generale. Qualora esistano procedure interne più specifiche o restrittive, queste devono essere rigorosamente rispettate.

5. Reati informatici e trattamento illecito dei dati

5.1 Disposizioni

Il presente capitolo è dedicato, ai sensi dell'art. 24-bis del D.Lgs. n. 231/2001, ai reati informatici previsti dalle seguenti disposizioni del Codice Penale.

Art. 491-bis c.p. – Documento informatico

La norma punisce la falsificazione di un documento informatico pubblico o privato. Ai fini della presente disposizione, per documento informatico si intende qualsiasi supporto contenente dati, informazioni o programmi aventi rilevanza probatoria.

Art. 615-ter c.p. – Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico

Il reato consiste nell'accesso non autorizzato a un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero nella permanenza nel sistema contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo (ad esempio mediante attacchi informatici).

Le pene sono aggravate:

1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, oppure da chi esercita abusivamente la professione di investigatore privato o con abuso della qualità di amministratore di sistema;
2. se l'autore del reato utilizza violenza o minaccia contro persone o cose oppure è manifestamente armato;
3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema, l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento oppure la distruzione, il danneggiamento, la sottrazione o l'inaccessibilità dei dati, delle informazioni o dei programmi contenuti nel sistema.

Qualora i fatti riguardino sistemi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, alla sanità o alla protezione civile, oppure comunque di interesse pubblico, le pene sono ulteriormente aumentate.

Art. 615-quater c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi di accesso a sistemi informatici o telematici

È punito chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare danno ad altri, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica o mette a disposizione codici, password o altri mezzi idonei ad accedere abusivamente a un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.

Art. 615-quinquies c.p. – Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico

Il reato consiste nella diffusione o comunicazione di programmi informatici o altri strumenti destinati a provocare danni o a interrompere il funzionamento di un sistema informatico (ad esempio virus, worm, *logical bombs* ecc.).

Art. 617-quater c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Fattispecie:

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca un reato più grave, la stessa pena si applica a chiunque rivela, in tutto o in parte, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I reati previsti nei primi due commi sono punibili a querela della persona offesa.

Il reato è perseguito d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto:

1. è commesso a danno di uno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;
2. è commesso a danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, oppure da chi esercita abusivamente la professione di investigatore privato o con abuso della qualità di amministratore di sistema.

Art. 617-quinquies c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Fattispecie:

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, oppure di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in qualsiasi modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi idonei a intercettare, impedire o interrompere tali comunicazioni, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se ricorre una delle circostanze previste dall'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

Artt. 635-bis, 635-quater e 635-quinquies c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Le fattispecie riguardano la distruzione, il danneggiamento, il rallentamento, la cancellazione o qualsiasi altra alterazione di dati, programmi o informazioni presenti nei sistemi di terzi. Il reato è aggravato qualora i sistemi appartengano allo Stato o a un altro ente pubblico oppure siano destinati a un pubblico servizio o comunque di pubblica utilità.

Art. 635-ter c.p. – Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico

Fattispecie:

Chiunque si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza oppure vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da due a dieci anni:

1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, oppure da chi esercita abusivamente la professione di investigatore privato o con abuso della qualità di amministratore di sistema;
2. se l'autore del reato utilizza minaccia o violenza contro persone o cose oppure è manifestamente armato;
3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema, l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento oppure la distruzione, il danneggiamento o la soppressione – anche mediante duplicazione o trasmissione – o l'inaccessibilità dei dati, delle informazioni o dei programmi contenuti nel sistema.

Qualora i fatti riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, alla sanità o alla protezione civile, oppure comunque di interesse pubblico, la pena è rispettivamente della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il reato è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi è procedibile d'ufficio.

Art. 635-quater c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Fattispecie:

Salvo che il fatto costituisca un reato più grave, chiunque, mediante le condotte previste dall'articolo 635-bis oppure mediante l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende in tutto o in parte inutilizzabili sistemi informatici o

telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, oppure da chi esercita abusivamente la professione di investigatore privato o con abuso della qualità di amministratore di sistema;
- se l'autore del reato utilizza minaccia o violenza oppure è manifestamente armato.

Art. 635-quater.1 c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Fattispecie:

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico o i dati, le informazioni o i programmi in esso contenuti o a esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione totale o parziale o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o mette comunque a disposizione di altri oppure installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 10.329 euro.

La pena è della reclusione da due a sei anni se ricorre una delle circostanze previste dall'articolo 615-ter, secondo comma, n. 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto riguarda i sistemi indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma.

Art. 635-quinquies c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse

Fattispecie:

Salvo che il fatto costituisca un reato più grave, chiunque, mediante le condotte previste dall'articolo 635-bis oppure mediante l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia o rende in tutto o in parte inutilizzabili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse oppure ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, oppure da chi esercita abusivamente la professione di investigatore privato o con abuso della qualità di amministratore di sistema;
- se l'autore del reato utilizza minaccia o violenza oppure è manifestamente armato;
- se dal fatto deriva la distruzione, il danneggiamento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di dati, informazioni o programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando ricorrono congiuntamente una delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma e una di quelle di cui al numero 3).

Art. 640-quinquies c.p. – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Fattispecie:

Il reato riguarda chiunque, nell'ambito della prestazione di servizi relativi alla creazione, all'emissione o alla certificazione di firme elettroniche, svolga abusivamente tali attività o compia atti fraudolenti in relazione a tali servizi.

Articolo 1, comma 11, Decreto-legge n. 105 del 21 settembre 2019, convertito nella Legge n. 133 del 18 novembre 2019 – Sicurezza cibernetica

Fattispecie:

La norma punisce chiunque, al fine di ostacolare o influenzare le procedure previste dal D.L. n. 105/2019 (quali il censimento delle reti, dei sistemi informatici e dei servizi informatici, nonché l'esternalizzazione della fornitura di beni e servizi ICT o l'esecuzione di test) oppure le

attività di controllo e vigilanza, fornisca informazioni, dati o elementi di fatto non veritieri rilevanti ai fini della predisposizione o dell'aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informatici e dei servizi informatici utilizzati, o ai fini delle comunicazioni richieste o dello svolgimento di specifiche attività di controllo e vigilanza.

Costituisce altresì reato, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, l'omessa comunicazione dei suddetti dati, informazioni o elementi di fatto entro i termini previsti.

5.2 Aree di rischio

Le aree considerate da alpoma come maggiormente esposte a rischio possono essere così riassunte:

- falsificazione di documenti informatici;
- accesso abusivo o permanenza non autorizzata in sistemi informatici o telematici protetti, ovvero "intrusione" negli stessi da parte di soggetti appartenenti all'azienda;
- acquisizione, duplicazione, diffusione, comunicazione o consegna abusiva di codici, password o altri mezzi idonei a consentire l'accesso a sistemi informatici o telematici;
- diffusione, comunicazione o messa a disposizione abusiva di programmi o altri strumenti destinati a danneggiare sistemi informatici o telematici oppure i dati e i programmi in essi contenuti, o a ridurne o alterarne il funzionamento (ad esempio introduzione di virus, worm, *logical bombs*, ecc.);
- intercettazione, impedimento o interruzione abusiva di comunicazioni informatiche o telematiche e loro eventuale diffusione all'esterno;
- installazione di dispositivi destinati e idonei all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche;
- distruzione, cancellazione o alterazione di informazioni, dati o programmi appartenenti a terzi senza il loro consenso;
- commissione di condotte idonee a distruggere, danneggiare, cancellare o alterare dati, informazioni o programmi appartenenti allo Stato o ad altri enti pubblici oppure comunque di pubblica utilità.

Il Consiglio di Amministrazione può integrare in qualsiasi momento l'elenco delle aree di rischio sopra indicate, previo parere dell'Organismo di Vigilanza, il quale provvede a definire le relative condizioni e le misure di controllo da adottare.

5.3 Destinatari

Le disposizioni del presente capitolo (reati informatici) si applicano ai comportamenti di tutti gli utilizzatori dei sistemi informatici aziendali, ossia all'insieme degli utenti delle risorse hardware e software dell'azienda.

5.4 Regole generali di comportamento

La presente sezione della Parte Speciale, che definisce i comportamenti che l'azienda deve adottare al fine di prevenire i reati informatici, prevede per i destinatari i seguenti obblighi:

- rispettare rigorosamente la normativa vigente e le politiche interne in materia di sicurezza informatica;
- proteggere dati, programmi e informazioni da accessi non autorizzati da parte di dipendenti non autorizzati o di terzi;
- prevenire accessi abusivi ai sistemi, ai programmi o ai dati di terzi da parte dei dipendenti di alpoma.

È espressamente vietato ai destinatari:

- utilizzare i sistemi informatici aziendali per attività illegali che possano arrecare danno all'azienda, ai suoi dipendenti, ai fornitori, ai clienti o a terzi, compresi lo Stato o altri enti pubblici;
- intercettare illegalmente comunicazioni o informazioni appartenenti a terzi;

- utilizzare i sistemi informatici o telematici aziendali per diffondere programmi (virus, spam, ecc.) in grado di danneggiare o interrompere altri sistemi informatici;
- utilizzare, comunicare o diffondere informazioni, conoscenze o dati acquisiti o elaborati nell'ambito dell'attività lavorativa senza l'esplicita autorizzazione del superiore gerarchico e/o del soggetto competente.

Le indicazioni contenute nel presente documento hanno carattere generale. Qualora esistano procedure interne più specifiche o restrittive, queste devono essere rigorosamente rispettate.

6. Reati transnazionali, associazioni per delinquere e associazioni di tipo mafioso

6.1 Disposizioni

Il presente capitolo è dedicato, ai sensi degli artt. 24-ter e 25-quater del D.Lgs. n. 231/2001, ai reati transnazionali, alle associazioni per delinquere e alle associazioni di tipo mafioso previsti dalle seguenti disposizioni del Codice Penale e da altre normative applicabili.

Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere

Il reato si configura quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. È punita non solo la partecipazione all'associazione, ma anche la promozione, la costituzione, l'organizzazione o il semplice favoreggiamento della stessa.

Art. 416-bis c.p. – Associazione di tipo mafioso

L'associazione è di tipo mafioso quando presenta le caratteristiche previste dall'art. 416 c.p. e i suoi membri si avvalgono della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e della conseguente condizione di assoggettamento e di omertà per commettere reati o per acquisire, direttamente o indirettamente, il controllo di attività economiche, appalti o concessioni pubbliche, oppure per ottenere profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, nonché per impedire, ostacolare o influenzare l'esercizio del diritto di voto.

Art. 86 D.Lgs. n. 141 del 26.09.2024 – Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

La disposizione punisce l'associazione per delinquere costituita ai sensi dell'art. 416 c.p. con lo scopo di introdurre illegalmente nel territorio dello Stato tabacchi lavorati esteri.

Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309 – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

La norma punisce l'associazione per delinquere costituita ai sensi dell'art. 416 c.p. con lo scopo di trafficare illegalmente sostanze stupefacenti o psicotrope.

Art. 12 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 – Disposizioni contro l'immigrazione clandestina

La norma punisce l'associazione per delinquere costituita allo scopo di promuovere, organizzare o favorire l'ingresso illegale di persone nel territorio dello Stato.

Art. 378 c.p. – Favoreggiamento personale

Il reato consiste nel prestare assistenza a una persona al fine di eludere le investigazioni dell'autorità o di sottrarsi alle ricerche dopo la commissione di un delitto punito con pena detentiva.

Un reato si considera **transnazionale** quando è punito con una pena detentiva non inferiore a quattro anni e coinvolge un gruppo criminale organizzato e quando:

- a) è commesso in più di uno Stato;
- b) è commesso in un solo Stato, ma una parte rilevante della sua pianificazione, preparazione, direzione o controllo avviene in un altro Stato;
- c) è commesso in un solo Stato, ma da parte di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più Stati;
- d) è commesso in uno Stato, ma produce effetti sostanziali in un altro Stato.

6.2 Aree di rischio

Le aree considerate da alpoma come maggiormente esposte a rischio sono le seguenti:

- autorizzazione ed esecuzione di investimenti, pagamenti o altre operazioni finanziarie relative ad attività transnazionali;
- acquisto, vendita e trasporto di merci;
- operazioni finanziarie e concessione di garanzie nell'ambito di operazioni transnazionali;
- rapporti con amministratori o dipendenti coinvolti in procedimenti giudiziari;
- selezione e assunzione del personale.

6.3 Destinatari

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai comportamenti degli amministratori, dei direttori e dei dipendenti di alpoma che operano nelle aree di rischio sopra individuate, nonché ai collaboratori esterni, ai partner e a tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto dell'azienda (di seguito denominati "destinatari").

6.4 Regole generali di comportamento

I destinatari sono tenuti in ogni caso a:

- rispettare tutte le normative e le procedure interne relative alla movimentazione e all'utilizzo delle risorse finanziarie;
- osservare le disposizioni normative e aziendali in ambito finanziario e operativo;
- effettuare un'attenta verifica dei clienti, delle operazioni e delle attività commerciali nel rispetto delle procedure aziendali.

È inoltre obbligo dei destinatari:

- rispettare tutte le leggi e regolamenti applicabili, in particolare quelli relativi alla limitazione dell'uso del contante, garantendo che il sistema finanziario di alpoma non venga utilizzato per sostenere associazioni criminali o attività delittuose transnazionali;
- prestare particolare attenzione al trasporto e all'imballaggio delle merci;
- conoscere i clienti e i partner commerciali e le loro attività, al fine di prevenire l'utilizzo del sistema finanziario dell'azienda per finalità illecite, tra cui il riciclaggio di denaro.

Le indicazioni contenute nel presente documento hanno carattere generale. Qualora esistano procedure interne più specifiche o restrittive, queste devono essere rigorosamente rispettate.

7. Reati in materia di riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

7.1 Disposizioni

Il presente capitolo si riferisce ai reati previsti dalle fattispecie indicate all'art. 25-octies del D.Lgs. n. 231/2001.

Art. 648 c.p. – Ricettazione

Il reato riguarda chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve o occulta denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto, oppure comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Art. 648-bis c.p. – Riciclaggio

Il reato consiste nella sostituzione o nel trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, oppure nel compimento di altre operazioni volte a ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita.

Art. 648-ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Il reato consiste nell'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, quando il fatto non rientra nelle ipotesi previste dagli articoli precedenti.

Art. 648-ter.1 c.p. – Autoriciclaggio

Il reato riguarda chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce o trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto, oppure compie altre operazioni atte a ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza illecita.

Non è punibile l'impiego o l'utilizzo dei beni nel solo ambito personale o per il godimento personale.

La pena è aggravata quando il fatto è commesso nell'esercizio di attività bancaria o finanziaria oppure nell'ambito di attività svolte da associazioni criminali organizzate.

7.2 Aree di rischio

Le aree considerate da alpoma come maggiormente esposte al rischio di riciclaggio sono le seguenti:

- ricezione, detenzione o trasferimento di denaro o beni di provenienza illecita o intermediazione in tali attività (ricettazione);
- sostituzione o trasferimento di denaro o altre utilità provenienti da attività criminose (riciclaggio);
- impiego in attività economiche o finanziarie di denaro o beni di provenienza illecita;
- redazione del bilancio e, più in generale, predisposizione di documenti relativi alla situazione economica e finanziaria dell'ente;
- predisposizione di dichiarazioni fiscali e comunicazioni alle autorità fiscali e finanziarie.

Le attività interne dell'azienda considerate particolarmente sensibili sono:

- acquisto o vendita di beni di qualsiasi natura;
- operazioni finanziarie di qualsiasi tipo;
- investimenti di qualsiasi genere;
- sponsorizzazioni;
- finanziamenti di qualsiasi natura;
- calcolo e versamento delle imposte dovute.

Il Consiglio di Amministrazione può integrare in qualsiasi momento l'elenco delle aree di rischio sopra indicate, previo parere dell'Organismo di Vigilanza, il quale provvede a definire le relative condizioni e le misure di controllo da adottare.

7.3 Destinatari

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai comportamenti degli amministratori, dei direttori e dei dipendenti di alpoma che operano nelle aree di rischio sopra individuate, nonché ai collaboratori esterni, ai partner e a tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto dell'azienda (di seguito denominati "destinatari").

7.4 Regole generali di comportamento

alpoma ha adottato specifiche istruzioni operative e linee guida in materia di prevenzione del riciclaggio, che costituiscono parte integrante del presente modello e si intendono qui integralmente richiamate.

In ogni caso, i destinatari sono tenuti a:

- rispettare tutte le leggi e le procedure interne relative alla movimentazione e all'utilizzo delle risorse finanziarie;
- osservare tutte le normative e le procedure aziendali in ambito finanziario e operativo.

È inoltre obbligo dei destinatari:

- rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili in ambito finanziario e operativo, in particolare quelli relativi alla limitazione dell'uso del contante, garantendo che il sistema finanziario di alpoma non venga utilizzato per finalità di riciclaggio;
- conoscere i fornitori e i partner commerciali e le loro attività, al fine di prevenire l'utilizzo del sistema finanziario dell'azienda per operazioni di riciclaggio.

Le indicazioni contenute nel presente documento hanno carattere generale. Qualora esistano procedure interne più specifiche o restrittive, queste devono essere rigorosamente rispettate.

8. Reati in materia di falsificazione di monete nonché di contraffazione di marchi, segni distintivi e prodotti dell'ingegno o industriali

8.1 Disposizioni

Il presente capitolo riguarda i reati connessi alla falsificazione di monete, di valori di bollo e di carte filigranate previsti dall'art. 25-bis del D.Lgs. n. 231/2001.

8.1.1 Reati in materia di falsificazione di monete

Art. 453 c.p. – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

Il reato consiste nella falsificazione o nell'alterazione intenzionale di monete, nonché nell'introduzione nello Stato, nella spendita o nella detenzione di monete falsificate o alterate, ovvero nell'acquisto o nella ricezione delle stesse allo scopo di metterle in circolazione, quando tali condotte avvengono in accordo con il falsificatore.

Art. 454 c.p. – Alterazione di monete

Il reato consiste nella falsificazione o nell'alterazione intenzionale di monete mediante le modalità materiali sopra descritte.

Art. 455 c.p. – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

La norma punisce l'introduzione nel territorio dello Stato, l'acquisto o la detenzione di monete falsificate anche in assenza di accordo con il falsificatore.

Art. 457 c.p. – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

La norma punisce la spendita o la messa in circolazione di monete contraffatte o alterate che siano state ricevute in buona fede.

Art. 459 c.p. – Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

La fattispecie riguarda le condotte previste dagli artt. 453, 455 e 457 c.p., ma aventi ad oggetto valori di bollo.

Art. 460 c.p. – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

Sono punite sia la falsificazione sia l'acquisto o la vendita della carta filigranata utilizzata per la fabbricazione di titoli di credito pubblici o valori di bollo.

Art. 461 c.p. – Fabbricazione o detenzione di filigrane o strumenti destinati alla falsificazione di monete, valori di bollo o carta filigranata

La norma punisce la fabbricazione, l'acquisto, la detenzione o la vendita di filigrane o di altri strumenti destinati alla falsificazione di monete o valori.

Art. 464 c.p. – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Il reato consiste nell'utilizzo di valori di bollo contraffatti o alterati.

8.2 Aree di rischio

Le aree considerate da alpoma come maggiormente esposte al rischio di falsificazione di monete sono:

- casi di messa in circolazione di valori falsificati;
- operazioni con clienti non sufficientemente conosciuti e, in generale, rischi connessi all'utilizzo del contante;

- rischi connessi alle attività di gestione dei pagamenti.

Il Consiglio di Amministrazione può integrare in qualsiasi momento l'elenco delle aree di rischio sopra indicate, previo parere dell'Organismo di Vigilanza, il quale provvede a definire le relative condizioni e le misure di controllo da adottare.

8.3 Destinatari

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai comportamenti dei dirigenti e dei dipendenti di alpoma che operano nelle aree di rischio individuate, nonché ai collaboratori esterni, ai partner e a tutte le persone che agiscono in nome e/o per conto dell'azienda.

8.4 Regole generali di comportamento

Tutti i soggetti che operano per conto e/o in nome di alpoma devono rispettare le leggi e i regolamenti vigenti in materia di produzione, circolazione e utilizzo di monete, titoli pubblici, valori di bollo e documenti filigranati.

Le indicazioni contenute nel presente documento hanno carattere generale. Qualora esistano procedure interne più specifiche o restrittive, queste devono essere rigorosamente rispettate.

8.5 Contraffazione, detenzione e uso di marchi, segni distintivi e prodotti dell'ingegno o industriali

8.5.1 Disposizioni

Art. 473 c.p. – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali

Il reato consiste nella contraffazione o alterazione di marchi o segni distintivi nazionali o esteri relativi a opere dell'ingegno o prodotti industriali. È punito anche il semplice utilizzo di tali prodotti contraffatti, anche qualora il soggetto non abbia partecipato alla contraffazione.

La norma tutela anche brevetti nazionali o esteri, modelli e disegni industriali. Anche in questo caso sono punite sia la contraffazione e l'alterazione sia il semplice utilizzo.

Condizione per la configurabilità del reato è il rispetto delle normative nazionali e internazionali in materia di tutela della proprietà intellettuale e industriale.

Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Il reato si configura con l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione o il commercio di beni recanti marchi o segni distintivi nazionali o esteri contraffatti o alterati, al fine di farne commercio.

Anche in questo caso, presupposto del reato è la tutela della proprietà intellettuale e industriale secondo le normative nazionali e internazionali.

8.6 Aree di rischio

Le aree considerate da alpoma come maggiormente esposte al rischio di contraffazione, detenzione o utilizzo di marchi, segni distintivi o prodotti dell'ingegno o industriali sono:

- acquisto o vendita di beni la cui registrazione o brevettazione non sia stata verificata;
- produzione di beni mediante l'utilizzo di modelli o prototipi la cui registrazione o brevettazione non sia stata verificata;
- utilizzo, detenzione o vendita di immagini, documenti, file fotografici o musicali o altri prodotti dell'ingegno senza verificarne la titolarità;
- operazioni con clienti non sufficientemente conosciuti e rischi connessi al commercio di beni;
- rischi connessi all'uso interno di prodotti, modelli e in generale di beni industriali.

Il Consiglio di Amministrazione può integrare in qualsiasi momento l'elenco delle aree di rischio sopra indicate, previo parere dell'Organismo di Vigilanza, il quale provvede a definire le relative condizioni e le misure di controllo da adottare.

8.7 Destinatari

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai comportamenti dei dirigenti e dei dipendenti di alpoma che operano nelle aree di rischio individuate, nonché ai collaboratori esterni, ai partner e a tutte le persone che agiscono in nome e/o per conto dell'azienda.

8.8 Regole generali di comportamento

Tutti i soggetti che operano per conto e/o in nome di alpoma devono rispettare le leggi e i regolamenti vigenti in materia di produzione, detenzione e vendita di beni recanti marchi o segni distintivi nazionali o esteri, nonché di opere dell'ingegno o prodotti industriali.

Devono inoltre rispettare le normative relative alla tutela di immagini, documenti, file fotografici o musicali e di altri prodotti dell'ingegno, nonché dei modelli o disegni industriali protetti.

Le indicazioni contenute nel presente documento hanno carattere generale. Qualora esistano procedure interne più specifiche o restrittive, queste devono essere rigorosamente rispettate.

9. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

9.1 Disposizioni

Il presente capitolo (reati con finalità di terrorismo) riguarda le fattispecie di reato connesse ad associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previste dall'art. 25-quater del D.Lgs. n. 231/2001 e disciplinate dal Codice Penale.

Art. 270-bis c.p. – Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

Il reato si configura con la costituzione, l'organizzazione o la direzione di un'associazione che si propone di compiere atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Art. 270-quinquies.3 c.p. – Detenzione di materiale con finalità di terrorismo

Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione.

Il reato punisce chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita o all'incolumità di una persona.

Art. 289-bis c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione.

Il reato punisce chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona.

I reati descritti possono presentarsi anche in forma indiretta, ad es. finanziando o favoreggiando un'organizzazione terroristica.

Art. 435 c.p. – Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti

Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servano alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Fuori dei casi di concorso nel reato di cui al primo comma, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie o sostanze indicate al medesimo comma, o su qualunque altra tecnica o metodo per il compimento di taluno dei delitti non colposi di cui al presente titolo puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

9.2 Aree di rischio

Tenuto conto della realtà aziendale di alpoma, si può ritenere che la commissione diretta dei reati sopra descritti sia altamente improbabile. Ciò non esclude tuttavia che determinate attività possano presentare rischi residui connessi alla possibile commissione o al favoreggiamento di tali reati, motivo per cui è richiesta particolare attenzione.

Particolarmente sensibile è la concessione di finanziamenti di qualsiasi tipo a favore di associazioni politiche, culturali o religiose.

L'ente potrebbe, tramite i propri dipendenti e nell'ambito delle proprie attività istituzionali, intrattenere rapporti con clienti che appartengano direttamente o indirettamente a organizzazioni terroristiche o che perseguano finalità di eversione dell'ordine democratico, favorendone l'attività mediante la messa a disposizione di risorse finanziarie o l'ampliamento delle loro capacità economiche.

Tra le aree particolarmente sensibili si individuano:

- operazioni con clienti non sufficientemente conosciuti;
- operazioni con Paesi non collaborativi o con soggetti segnalati alle autorità competenti (segnalazioni UIC);
- operazioni con soggetti sconosciuti o operazioni irregolari (operazioni anomale);
- trasporto internazionale di merci.

Il Consiglio di Amministrazione può integrare in qualsiasi momento l'elenco delle aree di rischio sopra indicate, previo parere dell'Organismo di Vigilanza, il quale provvede a definire le relative condizioni e le misure di controllo da adottare.

9.3 Destinatari

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai comportamenti degli amministratori, dei direttori e dei dipendenti di alpoma che operano nelle aree di rischio individuate, nonché ai collaboratori esterni, ai partner e a tutte le persone che agiscono per conto e/o in nome dell'azienda.

9.4 Regole generali di comportamento

Di seguito sono indicati i comportamenti che l'azienda deve adottare al fine di prevenire il coinvolgimento nei reati con finalità di terrorismo previsti dal Decreto.

In particolare sono stabiliti i seguenti principi:

- la conoscenza dei clienti, dei fornitori e dei partner deve basarsi sulla raccolta di informazioni adeguate, al fine di evitare rapporti con soggetti coinvolti in attività terroristiche o criminali;
- le disposizioni normative e le procedure interne in materia di prevenzione del riciclaggio devono essere diffuse e rigorosamente rispettate;
- i rapporti con fornitori e collaboratori esterni devono essere disciplinati da contratti specifici che definiscano con chiarezza il contenuto del rapporto commerciale;
- devono essere rispettate le norme di sicurezza relative al trasporto e all'imballaggio delle merci dell'ente.

Le indicazioni contenute nel presente documento hanno carattere generale. Qualora esistano procedure interne più specifiche o restrittive, queste devono essere rigorosamente rispettate.

10. Reati contro la personalità individuale

10.1 Disposizioni

Il presente capitolo (reati contro la personalità individuale) riguarda le fattispecie di reato previste dal Codice Penale e richiamate dagli artt. 25-quater e 25-quinquies del D.Lgs. n. 231/2001.

Art. 600 c.p. – Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Il reato consiste nel mantenere una persona in uno stato di soggezione continuativa o di proprietà, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali oppure comunque sfruttandola.

Art. 600-bis c.p. – Prostituzione minorile

Il reato punisce lo sfruttamento della prostituzione di persone minorenni.

Art. 600-ter c.p. – Pornografia minorile

Il reato punisce lo sfruttamento di minori per la realizzazione di materiale pornografico. Sono punite sia la produzione sia il commercio, la diffusione, la pubblicazione e la distribuzione – anche gratuita – di tale materiale.

Art. 600-quater c.p. – Detenzione di materiale pornografico

Il reato consiste nella mera detenzione di materiale pornografico realizzato utilizzando minori.

Art. 600-quater.1 c.p. – Pornografia virtuale

La norma estende le fattispecie sopra indicate anche all'utilizzo di immagini virtuali.

Art. 600-quinquies c.p. – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Il reato punisce chi organizza o promuove viaggi finalizzati allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Artt. 601 e 602 c.p. – Tratta di persone e acquisto o alienazione di schiavi

Il reato riguarda il traffico di persone ridotte in schiavitù ai sensi dell'art. 600 c.p.

Art. 603-bis c.p. – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Legge n. 199 del 29.10.2016, cosiddetto “caporalato”)

Il reato consiste nel reclutamento di manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, nonché nell'impiego di lavoratori in tali condizioni.

Si considera sfruttamento quando:

1. ai lavoratori venga corrisposta reiteratamente una retribuzione significativamente inferiore ai minimi previsti dai contratti collettivi;
2. vengano reiteratamente violati i limiti normativi relativi all'orario di lavoro o ai periodi di riposo;
3. vengano violate le norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
4. i lavoratori siano sottoposti a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o situazioni alloggiative degradanti.

La presenza di uno solo di tali elementi costituisce un grave indizio della commissione del reato.

La pena è aggravata qualora il reato riguardi più di tre lavoratori, coinvolga anche un solo lavoratore minorenne non in età lavorativa oppure esponga i lavoratori a gravi pericoli.

Art. 583-bis c.p. – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Il reato riguarda la pratica della mutilazione dei genitali femminili effettuata per motivi rituali o culturali.

10.2 Aree di rischio

Tenuto conto della realtà aziendale di alpoma, si può ritenere che la commissione diretta dei reati sopra descritti sia altamente improbabile. Tuttavia, ciò non esclude che specifiche attività possano presentare rischi residui connessi alla commissione, all'istigazione o al finanziamento di tali reati, motivo per cui è richiesta particolare attenzione.

Possibili situazioni di rischio possono verificarsi:

Nell'ambito di rapporti con terzi, qualora un dipendente operi in accordo con soggetti esterni per finanziare o favorire attività quali il traffico di esseri umani o per occultarne i proventi;

Nella gestione delle risorse finanziarie e nella gestione del personale, poiché i reati contro la personalità individuale possono essere collegati all'impiego di manodopera irregolare o sfruttata;

Nell'utilizzo di strumenti informatici e telematici, con particolare riferimento ai rischi connessi alla pornografia minorile online.

10.3 Destinatari

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai comportamenti degli amministratori, dei direttori e dei dipendenti di alpoma che operano nelle aree di rischio individuate, nonché ai collaboratori esterni, ai partner e a tutte le persone che agiscono per conto e/o in nome dell'azienda.

10.4 Regole generali di comportamento

Di seguito sono indicati i comportamenti che l'azienda deve adottare al fine di prevenire il coinvolgimento nei reati contro la personalità individuale previsti dal Decreto.

In particolare sono stabiliti i seguenti principi:

- la conoscenza dei clienti, dei fornitori e dei partner deve basarsi sull'acquisizione di informazioni adeguate, al fine di evitare rapporti con soggetti coinvolti in attività criminali;
- le disposizioni normative e le procedure interne in materia di gestione delle attività finanziarie e di utilizzo degli strumenti informatici devono essere diffuse e rigorosamente rispettate.

Le indicazioni contenute nel presente documento hanno carattere generale. Qualora esistano procedure interne più specifiche o restrittive, queste devono essere rigorosamente rispettate.

11. Reati contro l'industria e il commercio

11.1 Disposizioni

Il presente capitolo (reati contro l'industria e il commercio) riguarda le fattispecie di reato previste dal Codice Penale e richiamate dall'art. 25-bis.1 del D.Lgs. n. 231/2001.

Art. 513 c.p. – Turbata libertà dell'industria o del commercio

Il reato consiste nell'utilizzo di violenza o mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'attività industriale o commerciale.

Art. 513-bis c.p. – Illecita concorrenza con minaccia o violenza

La norma punisce la falsificazione della concorrenza imprenditoriale mediante minaccia o violenza.

Art. 514 c.p. – Frodi contro le industrie nazionali

Il reato consiste nella vendita, nel territorio nazionale o all'estero, di prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, arrecando danno all'industria nazionale.

Art. 515 c.p. – Frode nell'esercizio del commercio

Il reato consiste nella consegna all'acquirente, nell'esercizio di un'attività commerciale o in locali aperti al pubblico, di una cosa diversa per origine, provenienza, qualità o quantità da quella dichiarata o pattuita.

Art. 516 c.p. – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

La norma punisce la vendita di prodotti alimentari non genuini come se fossero autentici.

Art. 517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Il reato consiste nella vendita di opere dell'ingegno o prodotti industriali recanti nomi, marchi o segni distintivi idonei a indurre in errore l'acquirente circa l'origine, la provenienza o la qualità del prodotto.

Art. 517-ter c.p. – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

La norma punisce la fabbricazione o l'utilizzo commerciale di beni realizzati mediante usurpazione o violazione di un marchio registrato o di altri diritti di proprietà industriale.

Art. 517-quater c.p. – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Il reato consiste nella contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agricoli o alimentari, nonché nella loro introduzione nel territorio dello Stato o nella loro commercializzazione.

11.2 Aree di rischio

Le aree considerate da alpoma come maggiormente esposte al rischio di commissione di reati contro l'industria e il commercio sono:

- mancato rispetto delle pratiche commerciali generalmente riconosciute nella negoziazione e nella conclusione di affari;
- mancato rispetto dei diritti relativi a nomi, denominazioni, marchi o segni distintivi;
- mancato rispetto delle normative relative al contenuto e all'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari;
- rischi connessi alle attività di vendita e di commercio.

Il Consiglio di Amministrazione può integrare in qualsiasi momento l'elenco delle aree di rischio sopra indicate, previo parere dell'Organismo di Vigilanza, il quale provvede a definire le relative condizioni e le misure di controllo da adottare.

11.3 Destinatari

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai comportamenti dei dirigenti e dei dipendenti di alpoma che operano nelle aree di rischio individuate, nonché ai collaboratori esterni, ai partner e a tutte le persone che agiscono in nome e/o per conto dell'azienda.

11.4 Regole generali di comportamento

Tutti i soggetti che operano per conto e/o in nome di alpoma devono rispettare rigorosamente e senza eccezioni le leggi e i regolamenti vigenti.

In particolare devono essere osservate le seguenti normative, disposizioni e procedure interne:

- normativa sull'etichettatura dei prodotti alimentari e agricoli;
- norme relative alle informazioni sul contenuto e sulla composizione dei prodotti alimentari;
- principi di trasparenza nelle attività di vendita;
- disposizioni in materia di tutela dei consumatori;
- normativa relativa ai marchi e ai diritti d'autore;
- norme di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti alimentari.

Si sottolinea la necessità di orientare l'attività commerciale e imprenditoriale ai principi generali di correttezza e lealtà, nell'ambito di una concorrenza sana e positiva, evitando qualsiasi attività illecita.

Le indicazioni contenute nel presente documento hanno carattere generale. Qualora esistano procedure interne più specifiche o restrittive, queste devono essere rigorosamente rispettate.

12. Reati in violazione del diritto d'autore

12.1 Disposizioni

Il presente capitolo (reati in violazione del diritto d'autore) riguarda le fattispecie di reato previste dalla **Legge n. 633 del 22 aprile 1941** e richiamate dall'art. 25-novies del D.Lgs. n. 231/2001.

Art. 171, comma 1, lett. a-bis, della suddetta legge

La norma punisce la pubblicazione non autorizzata di un'opera protetta dal diritto d'autore tramite reti o sistemi telematici. Le pene sono aggravate quando l'opera non era destinata alla pubblicazione oppure quando viene deformata, mutilata o altrimenti modificata in modo tale da arrecare pregiudizio all'onore o alla reputazione dell'autore.

Art. 171, comma 1, lettera a) ter, della legge su riportata punisce chi riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificia.

Art. 171-bis

La norma punisce la duplicazione abusiva di programmi per elaboratore nonché l'importazione, la distribuzione, la vendita o la semplice detenzione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dal marchio SIAE previsto dalla legge.

La fattispecie si estende anche ai programmi o ad altri mezzi destinati ad aggirare o disattivare i sistemi di protezione dei programmi informatici.

Sono inoltre punite (comma 1) la pubblicazione, la distribuzione, la vendita di banche dati o l'accesso alle stesse e la loro consultazione o altro utilizzo in violazione delle disposizioni SIAE e senza autorizzazione dell'autore, nonché in violazione delle norme generali di tutela del diritto d'autore (artt. 102-bis e 102-ter).

Art. 171-ter

La norma punisce la duplicazione, la diffusione o la riproduzione non autorizzata di opere musicali, cinematografiche, letterarie o scientifiche protette, anche quando tali opere siano disponibili sotto forma di banche dati, nonché il loro noleggio, la vendita o qualsiasi altra forma di distribuzione o detenzione a tali fini.

Sono altresì punite la produzione e la diffusione di programmi o altri strumenti idonei a consentire l'accesso abusivo a trasmissioni, programmi o banche dati criptati o a eludere sistemi di protezione.

Le pene sono aggravate quando il numero delle copie abusive supera le 50 unità oppure quando l'autore del reato consegue o intende conseguire un rilevante profitto economico. È prevista una diminuzione della pena nei casi di particolare tenuità.

La fattispecie non si applica nei casi di utilizzo esclusivamente personale.

Art. 171-septies

La norma estende le pene previste per i reati sopra indicati anche alle false dichiarazioni o al mancato adempimento degli obblighi nei confronti della SIAE da parte dei soggetti tenuti.

Art. 171-octies

La norma punisce la produzione abusiva di programmi, codici di accesso o dispositivi simili che consentano l'accesso a trasmissioni televisive criptate o ad altri contenuti protetti.

Ai sensi dell'**art. 171-quinquies**, qualora uno dei reati previsti dalla normativa sul diritto d'autore sia commesso nell'ambito di un'attività imprenditoriale, il Questore può disporre la chiusura preventiva dell'esercizio fino a tre mesi, indipendentemente dalle misure analoghe che possono essere adottate dal giudice ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

L'**art. 174-sexies, comma 3**, stabilisce inoltre che, salvo i casi di concorso nel reato, l'omessa comunicazione prevista dal comma 1 e l'omessa trasmissione delle informazioni previste dal comma 2 sono punite con la reclusione fino a un anno.
Trova applicazione l'art. 24-bis del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

12.2 Aree di rischio

Le aree considerate da alpoma come maggiormente esposte al rischio di reati in materia di diritto d'autore sono:

- mancato rispetto dei diritti d'autore e dei diritti relativi a nomi, marchi o segni distintivi;
- attività generali di vendita e commercio;
- utilizzo di sistemi informatici, reti telematiche o programmi;
- adempimento degli obblighi previsti dalla normativa SIAE;
- sviluppo di programmi informatici e loro distribuzione utilizzando opere protette o parti di esse;
- produzione di newsletter, riviste, brochure pubblicitarie o altri materiali mediante l'utilizzo di opere protette o parti di esse;
- accesso a dispositivi di riproduzione o copia nonché a programmi di cifratura o decifratura.

Il Consiglio di Amministrazione può integrare in qualsiasi momento l'elenco delle aree di rischio sopra indicate, previo parere dell'Organismo di Vigilanza, il quale provvede a definire le relative condizioni e le misure di controllo da adottare.

12.3 Destinatari

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai comportamenti dei dirigenti e dei dipendenti di alpoma che operano nelle aree di rischio individuate, nonché ai collaboratori esterni, ai partner e a tutte le persone che agiscono in nome e/o per conto dell'azienda.

12.4 Regole generali di comportamento

Tutti i soggetti che operano per conto e/o in nome di alpoma devono rispettare rigorosamente le leggi e i regolamenti vigenti in materia di tutela del diritto d'autore.

In particolare devono essere rispettate le seguenti norme, disposizioni e procedure interne:

- produzione e vendita di programmi informatici;
- acquisto e utilizzo di programmi informatici o parti di essi;
- richiesta dei contrassegni SIAE per le opere protette prodotte dall'azienda;
- accesso dei dipendenti a dispositivi di copia o ad altri strumenti di riproduzione, anche informatici;
- accesso di terzi ai sistemi, alle banche dati e alle reti aziendali;
- accesso ai sistemi, alle reti e alle banche dati di terzi;
- utilizzo di programmi, opere cinematografiche, musicali o letterarie di terzi o di altre opere protette dal diritto d'autore;
- utilizzo da parte di terzi di banche dati o programmi aziendali;
- rispetto dei diritti di marchio e di proprietà intellettuale.

Si sottolinea la necessità di orientare l'attività commerciale e imprenditoriale ai principi generali di correttezza e lealtà nell'utilizzo delle opere dell'ingegno protette, evitando qualsiasi comportamento illecito.

Le indicazioni contenute nel presente documento hanno carattere generale. Qualora esistano procedure interne più specifiche o restrittive, queste devono essere rigorosamente rispettate.

13. Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

13.1 Disposizioni

Il presente capitolo riguarda la fattispecie di reato prevista dal Codice Penale all'art. 377-bis e richiamata dall'art. 25-decies del D.Lgs. n. 231/2001.

Art. 377-bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Fattispecie:

Il reato consiste nell'indurre una persona, mediante violenza o minaccia oppure attraverso l'offerta o la promessa di denaro o di altre utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni false all'autorità giudiziaria, quando tali dichiarazioni possono essere utilizzate nell'ambito di un procedimento penale.

13.2 Aree di rischio

Le aree considerate da alpoma come maggiormente esposte al rischio di commissione del suddetto reato sono:

- coinvolgimento dell'ente o di suoi dipendenti in procedimenti penali.

Il Consiglio di Amministrazione può integrare in qualsiasi momento l'elenco delle aree di rischio sopra indicate, previo parere dell'Organismo di Vigilanza, il quale provvede a definire le relative condizioni e le misure di controllo da adottare.

13.3 Destinatari

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai comportamenti dei dirigenti e dei dipendenti di alpoma che operano nelle aree di rischio individuate, nonché ai collaboratori esterni, ai partner e a tutte le persone che agiscono in nome e/o per conto dell'azienda.

13.4 Regole generali di comportamento

Tutti i soggetti che operano per conto e/o in nome di alpoma devono rispettare rigorosamente le leggi e i regolamenti vigenti in materia di testimonianza nei procedimenti penali.

In particolare deve essere garantito che:

- non venga esercitata alcuna influenza, neppure indiretta, su dipendenti o su terzi al fine di condizionarne le dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria.

Si sottolinea la necessità di orientare l'attività aziendale ai principi generali di correttezza e al rispetto delle norme vigenti, evitando qualsiasi comportamento illecito anche in questo ambito.

Le indicazioni contenute nel presente documento hanno carattere generale. Qualora esistano procedure interne più specifiche o restrittive, queste devono essere rigorosamente rispettate.

14. Reati ambientali

14.1 Disposizioni

Il presente capitolo fa riferimento ai delitti elencati dall'art. 25-undecies D.lgs. 231/2001.

Art. 452-bis c.p. (Inquinamento ambientale).

Fattispecie: la compromissione o il deterioramento significativi e misurabili

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo,
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Qualora l'inquinamento sia commesso in un'area naturale protetta oppure in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Qualora l'inquinamento provochi il deterioramento, il danneggiamento o la distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta oppure di un'area sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

Art. 452-quater c.p. (Disastro ambientale).

Fattispecie: Fuori dai casi previsti cagionare un disastro ambientale alternativamente mediante l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, o qualora l'eliminazione dell'alterazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, oppure offendendo la pubblica incolumità o in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quinquies c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente).

Se taluno dei fatti previsti è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite.

Art. 452-sexies c.p. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà quando:

- a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
 - delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
 - di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Art. 452-septies c.p. (Impedimento di controllo)

Fattispecie: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 452-octies c.p. (Circostanze aggravanti).

I reati previsti sono aggravati quando essi sono commessi in relazione ad associazioni criminali o quando tali associazioni sono costituite allo scopo di commettere tali reati

Art. 452-terdecies c.p. (Omessa bonifica)

Fattispecie: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

Art. 452-quaterdecies c.p. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)

Fattispecie: Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà, quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Art. 727-bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda fino a 8.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie 4.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è punito con l'arresto da due a otto mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro.

Art. 733-bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda non inferiore a 6.000 euro

Art. 137 D.lgs. n. 152 del 3.04.2006**a) Contravvenzioni ai sensi dei commi 3, 5, primo periodo e 13;**

- **comma 3**, scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4;

- **comma 5, primo periodo**; nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superamento dei valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure dei limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1.

- **comma 13.** scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

b) Contravvenzioni ai sensi dei commi 2, 5 secondo periodo, e 11,

- **comma 2** (in relazione al comma 1); apertura o comunque scarico di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure effettuazione o mantenimento di detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, solo quando le condotte riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

- **comma 5, secondo periodo;** scarico di acque reflue industriali, che contengano sostanze di cui alla tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5.

- **comma 11;** mancato rispetto dei divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 (scarico nel sottosuolo o nelle falde acquifere).

Art.212 comma 19-ter D.lgs. n. 152 del 3.04.2006 (Albo nazionale gestori ambientali)

Fermo il reato di cui all'articolo 256, l'impresa che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi che, essendovi tenuta, non risulta iscritta all'Albo nazionale dei gestori ambientali e commette una violazione delle disposizioni di cui al Titolo VI della Parte quarta nell'ambito dell'attività di trasporto, è soggetta, oltre alle sanzioni previste per la specifica violazione, alla sanzione accessoria della sospensione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 da quindici giorni a due mesi.

Art. 255 D.lgs. n. 152 del 3.4.2006 (Abbandono di rifiuti non pericolosi)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da tremila a ventisette mila euro.

Art. 255-bis D.lgs. n. 152 del 3.4.2006 (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari)

Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.

Art. 255-ter D.lgs. n. 152 del 3.4.2006 (Abbandono di rifiuti pericolosi)

Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

Art. 256, D.lgs. n. 152 del 3.04.2006, (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

Art. 256-bis D.lgs. n. 152 del 3.4.2006 (Combustione illecita di rifiuti)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.

Art. 257, D.lgs. n. 152 del 3.04.2006 (Bonifica dei siti)

Fattispecie:

- **comma 1**, inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni la soglia di rischio, se il soggetto non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

- **comma 2**, se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

(In questo tipo di reati la sospensione della pena viene subordinato all'esecuzione delle misure di bonifica e ripristino previste dalla legge!)

Art. 258, D.lgs. n. 152 del 3.04.2006 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

Fattispecie: I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da quattromila a ventimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.

Art. 259, D.lgs. n. 152 del 3.04.2006 (Spedizione illegale di rifiuti)

Fattispecie: Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi degli articoli 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) n. 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Art. 259-bis D.lgs. n.152 del 3.04.2006 (Aggravante dell'attività di impresa)

Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa. Ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 259-ter D.lgs. n. 152 del 3.4.2006 (Delitti colposi in materia di rifiuti)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Art. 260 bis, D.lgs. n. 152 del 3.04.2006 (Sistri)

- **comma 6:** nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito sistri, false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;

- **comma 7, periodo secondo e terzo:** Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Lo stesso vale per colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.;

- **comma 8, periodo primo e secondo** Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito e la pena nel caso di rifiuti pericolosi è aumentata.

Art. 279, D.lgs. n. 152 del 3.04.2006 (Sanzioni)

Nell'esercizio di uno stabilimento, il soggetto viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa..

Alcune delle contravvenzioni qui descritte possono comportare, in caso di recidiva reiterata, la **sanzione accessoria** del divieto di attività definitivo o comunque il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione ed il divieto generico di fare pubblicità ai prodotti dell'impresa

Reati di cui alla legge n. 150 del 7. febbraio 1992 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica):

Contravvenzioni di cui all'art. 1, commi 1 e 2, art. 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4;

- **Art. 1, commi. 1 e 2;** in caso di esemplari indicati nell'allegato A, appendice I e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82:

- a) Importazione, esportazione di specie senza i certificati o le autorizzazioni perviste;
- b) Mancato rispetto delle norme per la tutela dell'incolumità degli esemplari dettate dalla licenza o certificato emessi ai sensi dei regolamenti CE n. 338/97 del 9.12.1996 e n. 939/97;
- c) Utilizzo di esemplari in deroga alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni o dichiarazioni che siano state rilasciate contestualmente alla licenza d'importazione o successivamente;
- d) trasporto o transito anche per conto di terzi di esemplari sprovvisti delle necessarie autorizzazioni o licenze ai sensi del reg. CE n. 939/97 nonché, ove applicabile, della convenzione di Washington sulla protezione delle specie animali;

e) Commercio in violazione della presente legge o dei regolamenti CE n. 338/97 del 9.12.1996 e n. 939/97 con piante artificialmente moltiplicate;

f) Detenzione ai fini di profitto, acquisto, vendita, esportazione, esposizione e detenzione ai fini di vendita, offerta o cessione di esemplari sprovvisti della necessaria documentazione.

Le pene sono aggravate in caso di recidiva oppure se i fatti sono commessi nell'ambito di un'attività imprenditoriale.

- Art. 2, commi 1 e 2: reati come sopra ma riguardanti esemplari che ricadono nelle previsioni degli allegati B e C, Reg. CE n. 338/97.

- Art. 6, comma 4: Divieto generico di possedere mammiferi o rettili, Divieto generale di detenzione non autorizzata di esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco allegato alla legge che possano costituire un pericolo per la salute pubblica.

Reati di cui al codice penale richiamati dall'art. 3-bis, comma 1: Vari reati previsti dall'art. 16, § 1, lettere a), c), d), e), e l), del reg. CE n. 338/97¹ relativi alla falsificazione o alterazione abusiva di certificati, licenze, comunicazioni di importazione, dichiarazioni e comunicazioni rilasciati per ottenere una licenza o una certificazione e soggetti al codice penale.

Reati di cui all'art. 3, comma 6, legge n. 459 del 28.12.1993 (abrogata)

Reati di cui al D.lgs. del 6 Novembre 2007, n. 202, Art. 8, commi 1 e 2, Art. 9, commi 1 e 2. Inquinamento doloso o colposo delle acque marine, commesso dal capitano o dall'equipaggio di una nave. Il reato è aggravato dal peggioramento duraturo della qualità delle acque, dal danneggiamento di specie animali o vegetali oppure dal cagionamento di un anno la cui eliminazione sia particolarmente costosa o difficoltosa.

¹ Articolo 16 (Sanzioni)

Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento:

a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati;

b) inosservanza delle prescrizioni specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;

c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;

d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;

e) omessa o falsa notifica all'importazione;

f) il trasporto di esemplari vivi non correttamente preparati in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamenti;

g) uso di esemplari delle specie elencate nell'allegato A difforme dall'autorizzazione concessa all'atto del rilascio della licenza di importazione o successivamente;

h) commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b);

i) il trasporto di esemplari nella o dalla Comunità ovvero transito attraverso la stessa senza la licenza o il certificato prescritti rilasciati in conformità del regolamento e, nel caso di esportazione o riesportazione da un paese terzo parte contraente della Convenzione, in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

j) acquisto, o offerta di acquisto, acquisizione a fini commerciali, uso a scopo di lucro, esposizione al pubblico per fini commerciali, alienazione nonché detenzione, offerta o trasporto a fini di alienazione, di esemplari in violazione dell'articolo 8;

k) uso di una licenza o di un certificato per un esemplare diverso da quello per il quale sono stati rilasciati;

l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;

14.2 Aree di rischio

Le aree individuate da alpoma come a rischio in relazione ai reati ambientali sono:

- area della gestione dei rifiuti e dello smaltimento delle acque reflue;
- area delle attività generali di vendita e commercializzazione;
- area dello smaltimento e del recupero dei rifiuti;
- area della gestione degli impianti, delle strutture produttive e delle relative autorizzazioni ambientali. (suggerimento per completare il punto 4).

È possibile che il Consiglio di Amministrazione integri in qualsiasi momento le aree di rischio sopra elencate, previo ottenimento del parere dell'Organismo di Vigilanza, al quale spetta il compito di individuare i relativi presupposti e definire le misure da adottare.

14.3. Destinatari

Il presente capitolo si riferisce ai comportamenti posti in essere dai dirigenti e dai dipendenti di alpoma che operano nelle aree di rischio, nonché dai collaboratori esterni, dai partner e da tutti i soggetti che agiscono in nome e/o per conto della società.

14.4 Regole generali di comportamento

Tutti i soggetti che operano per conto e/o in nome di **alpoma** sono tenuti a rispettare rigorosamente e senza eccezioni le leggi e i regolamenti vigenti in materia ambientale.

In particolare, devono essere osservate le norme, le disposizioni e le procedure interne relative ai seguenti ambiti:

- produzione e commercializzazione di qualsiasi materiale rilevante sotto il profilo ambientale;
- utilizzo, stoccaggio e conservazione di materiali rilevanti sotto il profilo ambientale;
- deposito, trasporto e smaltimento dei rifiuti, effettuati direttamente dal personale e dalle strutture aziendali o tramite soggetti terzi;
- smaltimento delle acque reflue;
- filtrazione delle emissioni gassose;
- rilascio e richiesta di certificazioni e dichiarazioni;
- compilazione di comunicazioni e di altra modulistica;
- verifica della conformità alla normativa ambientale in caso di ricorso a servizi esterni;
- aggiornamento e rinnovo di eventuali certificazioni e protocolli in materia ambientale.

Si evidenzia inoltre la necessità di orientare le attività aziendali e commerciali ai principi generali di correttezza anche nell'utilizzo delle opere dell'ingegno tutelate, astenendosi in ogni caso da qualsiasi comportamento illecito.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono formulate in termini generali. Potrebbero infatti esistere procedure interne che prevedono disposizioni più dettagliate e specifiche; in tal caso, tali disposizioni più rigorose devono essere scrupolosamente rispettate.

15. Reati in materia di immigrazione

15.1 Disposizioni

Il presente capitolo riguarda le fattispecie di reato previste dall'art. 22, comma 12-bis, del **D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998**, richiamate dall'art. 25-duodecies del **D.Lgs. n. 231/2001**.

Art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 286/1998

Fattispecie: assunzione o impiego continuato di cittadini di Paesi terzi il cui permesso di soggiorno sia scaduto, non rinnovato nei termini, revocato o annullato dalle autorità competenti.

Ai fini della responsabilità ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 rilevano esclusivamente le situazioni in cui:

- siano impiegati **più di tre lavoratori** nelle condizioni sopra indicate; oppure
- siano impiegati **lavoratori minorenni** nelle suddette condizioni; oppure
- i lavoratori siano esposti a **particolari situazioni di pericolo** con riferimento alle attività svolte o alle condizioni generali di lavoro.

Art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, D.Lgs. 286/1998

Fattispecie: promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione del trasporto di stranieri nel territorio dello Stato oppure compimento di altri atti diretti a procurare l'ingresso illegale di una persona nel territorio dello Stato o in un altro Stato del quale la persona non possiede la cittadinanza né il titolo di soggiorno.

Ai fini della responsabilità ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 rilevano, in particolare, le seguenti circostanze:

- ingresso illegale o soggiorno nel territorio dello Stato di **cinque o più persone**;
- esposizione della persona trasportata a **pericolo per la vita o per l'incolumità personale** al fine di consentire l'ingresso o il soggiorno illegale;
- sottoposizione della persona trasportata a **trattamenti inumani o degradanti** al fine di consentire l'ingresso o il soggiorno illegale;
- commissione del fatto da parte di **tre o più persone in concorso tra loro**;
- utilizzo di **servizi di trasporto internazionali** o di **documenti falsi o illegalmente ottenuti**;
- disponibilità di **armi o esplosivi** da parte degli autori del reato;
- commissione dei fatti al fine di **reclutare persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento sessuale o lavorativo**;
- ingresso di **minori destinati allo svolgimento di attività illecite**, al fine di favorirne lo sfruttamento;
- commissione dei fatti allo scopo di conseguire **un profitto, anche indiretto**.

Art. 12, comma 5, D.Lgs. 286/1998

Fattispecie: favoreggiamento della permanenza illegale nel territorio dello Stato al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o dalle condotte previste dall'art. 12 del D.Lgs. n. 286/1998.

15.2 Aree di rischio

Le aree considerate da alpoma come maggiormente esposte al rischio di commissione dei suddetti reati sono le seguenti:

- impiego di lavoratori provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea ai quali si applicano le disposizioni in materia di immigrazione previste dal D.Lgs. n. 286/1998;
- rispetto delle disposizioni relative all'assunzione e alla comunicazione alle autorità competenti dei lavoratori provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea;
- mancata verifica dei documenti di ingresso e di soggiorno dei lavoratori provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea;
- particolare attenzione nell'impiego di lavoratori minorenni;

- rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro nonché delle disposizioni relative alla prevenzione e alla tutela contro gli infortuni sul lavoro.

Il Consiglio di Amministrazione può integrare in qualsiasi momento l'elenco delle aree di rischio sopra indicate, previo parere dell'Organismo di Vigilanza, il quale provvede a definire le relative condizioni e le misure di controllo da adottare.

15.3 Destinatari

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai comportamenti dei dirigenti e dei dipendenti di alpoma che operano nelle aree di rischio individuate, nonché ai collaboratori esterni, ai partner e a tutte le persone che agiscono in nome e/o per conto dell'azienda.

15.4 Regole generali di comportamento

Tutti i soggetti che operano per conto e/o in nome di alpoma devono rispettare rigorosamente e senza eccezioni le leggi e i regolamenti vigenti in materia di assunzione e comunicazione dei lavoratori provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

In particolare deve essere garantito che:

- nessun lavoratore proveniente da Paesi non appartenenti all'Unione Europea venga assunto senza un'attenta verifica del relativo permesso di soggiorno, né venga mantenuto in servizio qualora tale permesso sia scaduto, revocato o annullato;
- siano rigorosamente rispettate le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dei lavoratori minorenni.

Si sottolinea la necessità di orientare l'attività aziendale e commerciale ai principi generali di correttezza e al rispetto delle normative vigenti, evitando qualsiasi comportamento illecito anche in questo ambito.

Le indicazioni contenute nel presente documento hanno carattere generale. Qualora esistano procedure interne più specifiche o restrittive, queste devono essere rigorosamente rispettate.

16. Reati in materia di razzismo e xenofobia

16.1 Disposizioni

Il presente capitolo riguarda le fattispecie di reato previste dall'art. 3, comma 3-bis, della Legge n. 654 del 13 ottobre 1975, richiamate dall'art. 25-terdecies del D.Lgs. n. 231/2001.

Art. 3, comma 3-bis, Legge n. 654/1975

Fattispecie: propaganda, istigazione o incitamento, commessi in modo tale da comportare un concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale, ratificato con la Legge n. 232 del 12 luglio 1999.

Art. 25-terdecies del D.Lgs. n. 231/2001

Il comma 1 prevede, in caso di commissione dei reati di cui all'art. 3, comma 3-bis, della Legge n. 654/1975, l'applicazione nei confronti dell'ente di una sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote, corrispondente a un importo compreso tra Euro 51.600,00 ed Euro 1.239.200,00.

Alla sanzione pecuniaria possono inoltre essere applicate le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001, tra cui:

- a) interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) divieto di pubblicizzare beni o servizi per un periodo non inferiore a un anno.

Qualora l'ente o una sua unità organizzativa sia stabilmente utilizzata allo scopo esclusivo o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati sopra indicati, si applica la sanzione interdittiva definitiva dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2001.

16.2 Aree di rischio

Le aree considerate dall'ente come maggiormente esposte al rischio di commissione dei suddetti reati sono le seguenti:

- gestione di siti internet e piattaforme online;
- pubblicazione di riviste e periodici;
- partecipazione a trasmissioni televisive o radiofoniche.

16.3 Destinatari

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai comportamenti dei dirigenti e dei dipendenti dell'ente che operano nelle aree di rischio individuate, nonché ai collaboratori esterni, ai partner e a tutte le persone che agiscono in nome e/o per conto dell'azienda.

16.4 Regole generali di comportamento

Si sottolinea la necessità di orientare l'attività aziendale e commerciale ai principi generali di correttezza e al rispetto delle normative vigenti, evitando qualsiasi comportamento illecito anche in questo ambito.

Le indicazioni contenute nel presente documento hanno carattere generale. Qualora esistano procedure interne più specifiche o restrittive, queste devono essere rigorosamente rispettate.

17. Reati in materia di frode nelle competizioni sportive, esercizio abusivo di giochi o scommesse e giochi d'azzardo esercitati mediante apparecchi vietati

17.1 Disposizioni

Il presente capitolo riguarda le fattispecie di reato previste dagli artt. 1 e 4 della Legge n. 401 del 13 dicembre 1989, richiamate dall'art. 25-quaterdecies del D.Lgs. n. 231/2001.

Art. 1 Legge n. 401/1989 – Frode in competizioni sportive

Fattispecie: chiunque offre o promette denaro o altri vantaggi o utilità a uno dei partecipanti a una competizione sportiva organizzata da federazioni riconosciute, al fine di ottenere un risultato diverso da quello derivante dal corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti diretti allo stesso scopo, è punito ai sensi della legge.

È altresì punito il partecipante alla competizione che accetta il denaro o altri vantaggi ovvero la promessa degli stessi.

Art. 4 Legge n. 401/1989 – Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa

La norma punisce le condotte relative alla gestione, organizzazione o raccolta di giochi e scommesse effettuate in violazione delle autorizzazioni o concessioni previste dalla normativa vigente.

Art. 25-quaterdecies del D.Lgs. n. 231/2001

In relazione alla commissione dei reati previsti dagli artt. 1 e 4 della Legge n. 401 del 13 dicembre 1989, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti, una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per le contravvenzioni, una sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. In caso di condanna per uno dei delitti indicati al comma 1, lettera a), si applicano inoltre le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001 per una durata non inferiore a un anno.

17.2 Aree di rischio

Le aree individuate da alpoma come potenzialmente esposte al rischio di commissione dei reati sopra descritti sono le seguenti:

- sponsorizzazione di eventi sportivi o di atleti.

Tuttavia, il rischio concreto può essere considerato molto limitato, in quanto l'ente non effettua direttamente attività di sponsorizzazione. Le sponsorizzazioni di eventi sportivi o di atleti sono decise, gestite e realizzate centralmente dalle organizzazioni di produttori VOG, VI.P e VOG Products.

17.3 Destinatari

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai comportamenti dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei dirigenti e dei dipendenti di alpoma che operano nelle aree considerate a rischio, nonché ai collaboratori esterni, ai partner commerciali e a tutte le persone che agiscono in nome e/o per conto dell'ente.

17.4 Regole di comportamento

Si ribadisce che anche in questo ambito è necessario orientare l'attività aziendale ai principi generali di correttezza, trasparenza e rispetto della normativa vigente, evitando qualsiasi comportamento illecito.

Le indicazioni contenute nel presente documento hanno carattere generale. Qualora esistano procedure interne più specifiche o restrittive, queste devono essere rigorosamente rispettate.

18. Reati tributari

18.1 Disposizioni

Il presente capitolo riguarda le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000, richiamate dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001.

Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 – Reati tributari

Ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 assumono particolare rilevanza i seguenti reati:

- a) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, consistente nell'indicazione di elementi passivi fittizi;
- b) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, realizzata attraverso operazioni simulate, documenti falsi o altri mezzi fraudolenti, con indicazione di elementi attivi inferiori al reale, elementi passivi fittizi o crediti/ritenute inesistenti, al superamento delle soglie previste dalla legge;
- c) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o dell'imposta sul valore aggiunto;
- d) occultamento o distruzione di documenti contabili, ovvero di altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione, al fine di impedire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari e di evadere le imposte sui redditi o sull'IVA, ovvero di consentire l'evasione a terzi;
- e) sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (imposte sui redditi o IVA) o degli interessi e delle sanzioni amministrative, quando:
 - siano simulate alienazioni o compiuti altri atti fraudolenti tali da rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva;
 - siano fornite dichiarazioni false al fine di ottenere compensazioni fiscali.

In entrambi i casi la rilevanza penale è subordinata al superamento delle soglie stabilite dalla normativa.

- f) dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000), qualora commessa mediante meccanismi fraudolenti transnazionali e finalizzata all'evasione dell'IVA per un importo non inferiore a 10 milioni di euro;
- g) omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000), qualora commessa mediante meccanismi fraudolenti transnazionali e finalizzata all'evasione dell'IVA per un importo non inferiore a 10 milioni di euro;
- h) indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000), qualora commessa mediante meccanismi fraudolenti transnazionali e finalizzata all'evasione dell'IVA per un importo non inferiore a 10 milioni di euro.

In generale, affinché gli ultimi tre reati tributari sopra menzionati siano penalmente rilevanti, devono essere superate le seguenti soglie:

- Dichiarazione infedele: quando, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, in una delle dichiarazioni annuali relative a tali imposte sono indicati elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi inesistenti e, contemporaneamente:
 - a) l'imposta evasa, con riferimento a ciascuna imposta, supera 100.000 euro; e
 - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti a imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, supera il 10% degli elementi attivi dichiarati oppure comunque 2 milioni di euro.
- Omessa dichiarazione: quando, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, non viene presentata una delle dichiarazioni obbligatorie e l'imposta evasa, con riferimento a ciascuna imposta, supera 50.000 euro.

- Omessa dichiarazione dei sostituti d'imposta: quando l'ammontare delle ritenute non versate supera 50.000 euro.
- Indebita compensazione: quando le somme dovute non vengono versate mediante l'utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti per un importo annuo superiore a 50.000 euro.

18.2 Aree di rischio

Le aree individuate dall'ente come potenzialmente esposte al rischio di commissione dei reati sopra descritti sono le seguenti:

- corretta tenuta della contabilità e della relativa documentazione;
- attività finalizzate alla determinazione e al calcolo delle imposte.

18.3 Destinatari

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai comportamenti dei direttori, dei dirigenti e dei dipendenti che operano nelle aree considerate a rischio dall'ente, nonché ai collaboratori esterni, ai partner commerciali e a tutte le persone che agiscono in nome e/o per conto dell'ente.

18.4 Regole di comportamento

Tutti i soggetti che operano per conto e/o in nome dell'ente devono rispettare rigorosamente e senza eccezioni le leggi e i regolamenti vigenti in materia fiscale. In particolare deve essere garantito che:

- sia assicurato il rigoroso rispetto di tutte le normative e disposizioni fiscali applicabili;
- siano adeguatamente conosciuti fornitori, clienti e partner commerciali, sulla base della raccolta di informazioni idonee, al fine di evitare rapporti con soggetti coinvolti in attività illecite;
- sia costantemente verificata la professionalità e la correttezza dei consulenti e degli incaricati esterni.

Si ribadisce che anche in questo ambito è necessario orientare l'attività aziendale ai principi generali di legalità e di rispetto della normativa vigente, evitando qualsiasi comportamento illecito.

Le indicazioni contenute nel presente documento hanno carattere generale. Qualora esistano procedure interne più specifiche o restrittive, queste devono essere rigorosamente rispettate e, in caso di conflitto, deve essere applicata la disposizione più restrittiva.

19. Reati di contrabbando

19.1 Disposizioni normative

Il presente capitolo riguarda i reati di contrabbando previsti dal D.P.R. n. 43 del 1973, richiamati dall'art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001.

Art. 25-sexiesdecies D.Lgs. n. 231/2001 – Contrabbando

Fattispecie: il comportamento di chi introduce nel territorio dello Stato merci soggette a diritti di confine in violazione delle disposizioni doganali.

In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali integrative del Codice doganale dell'Unione, adottate con decreto legislativo emanato in attuazione degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della Legge 9 agosto 2023, n. 111, nonché nel Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative, di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, all'ente si applica una sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

Qualora i diritti di confine o i tributi dovuti superino l'importo di centomila euro, si applica all'ente una sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

In relazione all'art. 25-sexiesdecies risultano rilevanti, tra gli altri, i seguenti articoli e fattispecie previsti dal D.Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024:

Articolo 27 – Diritti doganali e diritti di confine

Articolo 78 – Contrabbando per omessa dichiarazione

Articolo 79 – Contrabbando mediante dichiarazione falsa

Articolo 80 – Contrabbando nel traffico marittimo, aereo e nei laghi di confine

Articolo 81 – Contrabbando mediante uso illecito di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti

Articolo 82 – Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse alla restituzione dei diritti

Articolo 83 – Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi doganali speciali di utilizzo e perfezionamento

Articolo 84 – Contrabbando di tabacchi lavorati

Articolo 85 – Circostanze aggravanti nel reato di contrabbando di tabacchi lavorati

Articolo 86 – Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati

Articolo 88 – Circostanze aggravanti del contrabbando

Articolo 94 – Misure di sicurezza patrimoniali e confisca.

19.2 Aree di rischio

Alla luce della concreta attività svolta da alpoma, può ritenersi escluso un rischio concreto di commissione dei reati sopra descritti. Per tale motivo non si rende necessaria l'introduzione di specifiche regole di comportamento.

19.3 Destinatari

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai comportamenti dei direttori, dei dirigenti e dei dipendenti che operano nelle aree considerate a rischio da alpoma, nonché ai collaboratori esterni, ai partner commerciali e a tutte le persone che agiscono in nome e/o per conto di alpoma.

19.4 Regole di comportamento

Tutti i soggetti che operano per conto e/o in nome di alpoma devono rispettare rigorosamente e senza eccezioni le leggi e le normative vigenti in materia di importazione di merci, disposizioni doganali e regolamenti applicabili. Si ribadisce che anche in questo ambito è necessario orientare l'attività aziendale ai principi generali di correttezza, evitando qualsiasi comportamento illecito.

20. Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

20.1 Disposizioni normative

Il presente capitolo riguarda le fattispecie di reato previste dagli artt. 493-ter, 493-quater e 640-ter del Codice Penale, richiamate dall'art. 25-octies.1 del D.Lgs. n. 231/2001.

Art. 25-octies.1 D.Lgs. n. 231/2001

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal Codice Penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per il reato previsto dall'art. 493-ter c.p., una sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
 - b) per il reato previsto dall'art. 493-quater c.p. e per il reato previsto dall'art. 640-ter c.p., nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Salvo che il fatto costituisca altro illecito amministrativo più gravemente sanzionato, in relazione alla commissione di qualsiasi altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o comunque contro il patrimonio previsto dal Codice Penale, quando abbia ad oggetto strumenti di pagamento diversi dal contante, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) se il reato è punito con pena detentiva inferiore a dieci anni, una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - b) se il reato è punito con pena detentiva non inferiore a dieci anni, una sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. In caso di condanna per uno dei reati indicati ai commi 1 e 2, si applicano inoltre le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001.

Di seguito sono elencati i reati connessi all'utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti richiamati dall'art. 25-octies.1 del D.Lgs. n. 231/2001, con riferimento ai relativi articoli del Codice Penale.

Art. 493-ter Codice Penale – Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Fattispecie:

- chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, utilizza indebitamente carte di credito o di pagamento, ovvero altri documenti analoghi che consentono il prelievo di denaro contante o l'acquisto di beni o la prestazione di servizi, o comunque altri strumenti di pagamento diversi dal contante, senza esserne titolare;
- chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, falsifica o altera i documenti o gli strumenti di cui al comma precedente, ovvero detiene, cede o acquisisce tali documenti o strumenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché esegue o fa eseguire operazioni di pagamento mediante il loro utilizzo.

Art. 493-quater Codice Penale – Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

Fattispecie: chiunque, al fine di utilizzarli per la commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti o di consentirne ad altri l'utilizzo, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o comunque procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per le loro caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono destinati principalmente o particolarmente idonei alla commissione di tali reati.

Art. 640-ter Codice Penale – Frode informatica

Fattispecie: chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico oppure intervenendo senza diritto su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Art. 512-bis Codice Penale – Trasferimento fraudolento di valori

Fattispecie: salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei reati previsti dagli artt. 648, 648-bis e 648-ter del Codice Penale.

Il reato è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena prevista dal primo comma si applica anche a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote o azioni societarie oppure cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipino a procedure di gara o di concessione ovvero alla loro esecuzione.

20.2 Aree di rischio

Le aree individuate dalla cooperativa come potenzialmente esposte al rischio di commissione dei reati sopra descritti sono le seguenti:

- pagamenti effettuati dai clienti di alpoma mediante carta di credito.

Tuttavia, il rischio concreto può essere considerato molto limitato, poiché alpoma non riceve pagamenti tramite carte di credito.

20.3 Destinatari

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai comportamenti del direttore, dei dirigenti e dei dipendenti che operano nelle aree considerate a rischio dalla cooperativa, nonché ai collaboratori esterni, ai partner commerciali e a tutte le persone che agiscono in nome e/o per conto della cooperativa.

20.4 Regole di comportamento

Tutti i soggetti che operano per conto e/o in nome della cooperativa devono rispettare rigorosamente e senza eccezioni le leggi e le normative vigenti in materia di utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Si ribadisce che anche in questo ambito è necessario orientare l'attività aziendale ai principi generali di correttezza, evitando qualsiasi comportamento illecito.

Le indicazioni contenute nel presente documento hanno carattere generale. Qualora esistano procedure interne più specifiche o restrittive, queste devono essere rigorosamente rispettate e, in caso di conflitto, deve essere applicata la disposizione più restrittiva.

21. Reati contro il patrimonio culturale, riciclaggio di beni culturali, devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

21.1 Disposizioni normative

Di seguito sono elencati i reati contro il patrimonio culturale, il riciclaggio di beni culturali nonché la devastazione e il saccheggio di beni culturali e paesaggistici, richiamati dagli artt. 25-septiesdecies e 25-duodevices del D.Lgs. n. 231/2001. L'elenco è riportato con riferimento ai relativi articoli del Codice Penale.

Reati contro il patrimonio culturale

Art. 518-novies Codice Penale – Violazioni in materia di alienazione di beni culturali

Fattispecie:

- chiunque aliena o immette in commercio beni culturali senza la prescritta autorizzazione;
- chiunque, pur essendovi obbligato, non denuncia entro trenta giorni il trasferimento della proprietà o del possesso di beni culturali;
- l'alienante di un bene culturale soggetto a diritto di prelazione che consegna il bene prima del decorso del termine di sessanta giorni dalla ricezione della denuncia di alienazione.

Art. 518-ter Codice Penale – Appropriazione indebita di beni culturali

Fattispecie: chiunque si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia il possesso, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Art. 518-decies Codice Penale – Importazione illecita di beni culturali

Fattispecie: salvo che il fatto costituisca concorso nei reati previsti dagli artt. 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies del Codice Penale, chiunque introduce nel territorio dello Stato beni culturali provenienti da reato oppure rinvenuti a seguito di ricerche non autorizzate, quando ciò sia previsto dalla normativa dello Stato in cui è avvenuto il ritrovamento, ovvero beni culturali esportati da un altro Stato in violazione della normativa di tutela del patrimonio culturale di tale Stato.

Art. 518-undecies Codice Penale – Uscita o esportazione illecita di beni culturali

Fattispecie: chiunque trasferisce all'estero beni culturali, oggetti di interesse artistico, storico, archeologico, etno-antropologico, bibliografico, documentale o archivistico, o altri beni sottoposti a specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione.

Il reato è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista dal primo comma si applica altresì a chiunque non reintroduce nel territorio nazionale, allo scadere del termine stabilito, beni culturali, oggetti di interesse artistico, storico, archeologico, etno-antropologico, bibliografico, documentale o archivistico, o altri beni sottoposti a specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali sia stata autorizzata l'uscita temporanea o l'esportazione.

La medesima pena si applica anche a chiunque fornisce dichiarazioni false al fine di dimostrare, dinanzi all'ufficio competente per l'esportazione, in conformità alla legge, che i beni culturali non sono soggetti all'obbligo di autorizzazione per l'uscita dal territorio dello Stato.

Art. 518-duodecies Codice Penale – Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

Fattispecie: chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inutilizzabili beni culturali o paesaggistici, propri o altrui, nei casi previsti dalla legge; chiunque, al di fuori dei casi previsti dal primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o

altrui, ovvero utilizza beni culturali per finalità incompatibili con il loro carattere storico o artistico oppure in modo tale da pregiudicarne la conservazione o l'integrità.

Art. 518-quaterdecies Codice Penale – Contraffazione di opere d'arte

Fattispecie:

- a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per il commercio, introduce nel territorio dello Stato a tal fine o comunque mette in circolazione come autentici esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- c) chiunque, pur conoscendone la falsità, autentica opere o oggetti contraffatti, alterati o riprodotti di cui alle lettere a) e b);
- d) chiunque, mediante dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, riconosce come autentici o contribuisce a far riconoscere come tali opere o oggetti contraffatti, alterati o riprodotti di cui alle lettere a) e b), pur sapendo che sono falsi.

Art. 518-bis Codice Penale – Furto di beni culturali

Fattispecie: chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, ovvero si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini.

Art. 518-quater Codice Penale – Ricettazione di beni culturali

Fattispecie: salvo che il fatto costituisca concorso nel reato, chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve o occulta beni culturali provenienti da delitto, ovvero comunque si adopera per farli acquistare, ricevere od occultare.

Art. 518-octies Codice Penale – Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali

Fattispecie:

- a) chiunque redige in tutto o in parte una scrittura privata falsa oppure altera, distrugge, sopprime o occulta in tutto o in parte una scrittura privata autentica relativa a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza;
- b) chiunque utilizza una scrittura privata di cui al comma precedente, pur non avendo partecipato alla sua formazione o alterazione.

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Art. 518-sexies Codice Penale – Riciclaggio di beni culturali

Fattispecie: salvo che il fatto costituisca concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo oppure compie in relazione ad essi altre operazioni in modo tale da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Art. 518-terdecies Codice Penale – Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Fattispecie: chiunque, fuori dei casi previsti dall'art. 285 del Codice Penale, commette atti di devastazione o saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

21.2 Aree di rischio

Alla luce dell'attività svolta da alpoma non risultano individuabili specifiche aree di rischio connesse alla commissione dei reati sopra indicati.

21.3 Destinatari

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai comportamenti del direttore, dei dirigenti e dei dipendenti che operano nelle aree eventualmente considerate a rischio dalla cooperativa, nonché ai collaboratori esterni, ai partner commerciali e a tutte le persone che agiscono in nome e/o per conto della cooperativa.

21.4 Regole di comportamento

Si ribadisce la necessità di orientare l'attività aziendale e commerciale ai principi generali di correttezza e al rispetto delle normative vigenti, evitando qualsiasi comportamento illecito anche in questo ambito.

Le indicazioni contenute nel presente documento hanno carattere generale e non escludono l'esistenza di procedure interne che prevedano disposizioni più specifiche. In tali casi deve essere sempre applicata la disposizione più restrittiva.

22. Delitti contro gli animali

22.1. Norme di legge

In seguito, sono elencati e descritti i delitti contro gli animali enumerati nell' art. 25-undevicies del D.lgs. 231/2001. L'elencazione s'intende fatta con riferimento ai relativi articoli del codice penale.:

Art. 544-bis c.p. – Uccisione di animali

Fattispecie: Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.

Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000.

Art. 544-ter c.p. – Maltrattamento di animali

Fattispecie: Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

Art. 544-quater c.p. – Spettacoli o manifestazioni vietati

Fattispecie: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 15.000 a 30.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

Art. 544-quinquies c.p. – Divieto di combattimenti tra animali

Fattispecie: Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà:

- 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
- 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
- 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti, e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Art. 638 c.p. – Uccisione o danneggiamento di animali altrui

Fattispecie: Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

22.2. Aree di rischio

Alla luce della concreta attività della cooperativa il rischio concreto di commissione dei reati qui previsti può considerarsi molto basso e si pone in concreto solo in relazione alla coltivazione agricola degli impianti sperimentali.

Il consiglio d'amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell'organo di vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

22.3. Destinatari

Il presente capitolo si riferisce alle condotte tenute dal direttore, dirigenti e collaboratori che svolgono le loro mansioni in settori identificati come a rischio dalla cooperativa, nonché ai collaboratori esterni, partner commerciali, nonché tutti coloro che agiscono in nome o per conto della cooperativa.

22.4. Norme di comportamento

Si ribadisce che nell'attività commerciale è necessario attenersi ai principi generali di correttezza anche in questo settore, astenendosi da ogni attività illegale.

Si ribadisce che nell'attività commerciale è necessario attenersi ai principi generali di correttezza anche in questo settore, astenendosi da ogni attività illegale.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono redatte in forma generica senza considerare che possono esservi processi interni che dettano prescrizioni più accurate, nel qual caso andrà sempre applicata la regola più restrittiva.

23. Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea

23.1. Norme di legge

In seguito, sono elencati e descritti i reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea enumerati nell'articolo 25. octies.2. del D.lgs. 231/2001:

Art. 275- bis, primo, secondo, quinto comma, c.p. – Violazione di misure restrittive UE

Fattispecie: È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000 chiunque, in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea o da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea:

a) mette direttamente o indirettamente a disposizione di una persona, entità, organismo o gruppo designati, o stanziava a vantaggio dei medesimi fondi o risorse economiche;

b) omette di adottare misure di congelamento su fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, a una entità, a un organismo o gruppo designati, o da questi posseduti, detenuti o controllati;

c) conclude a qualsiasi titolo operazioni economiche, commerciali o finanziarie, ivi compresi l'affidamento o la prosecuzione dell'esecuzione di contratti di appalto pubblico o di concessione, con uno Stato terzo o con suoi organismi o con entità od organismi direttamente posseduti o controllati dal medesimo Stato terzo o dai suoi organismi;

d) importa, esporta, commercia, vende, acquista, trasferisce, fa transitare, trasporta beni, anche in forma intangibile, ovvero presta servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni;

e) presta servizi di qualsiasi natura, ivi compresi servizi finanziari, o svolge operazioni finanziarie.

La stessa pena di cui al primo comma, si applica a chiunque elude l'esecuzione di una misura restrittiva dell'Unione europea mediante:

a) l'utilizzo, il trasferimento a terzi o la cessione in altro modo di fondi o di risorse economiche oggetto di congelamento direttamente o indirettamente posseduti, detenuti o controllati da una persona, entità, organismo o gruppo designati;

b) la presentazione o l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere allo scopo di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o beneficiario finale di fondi o di risorse economiche da sottoporre a congelamento.

Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di operazioni compiute senza la relativa autorizzazione, o con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false.

Art. 275-ter, primo e secondo comma, c.p. – Violazione di obblighi informativi

Fattispecie: È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 15.000 a euro 50.000 la persona designata o il legale rappresentante dell'entità od organismo designati, che, in violazione di uno specifico obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di segnalare alle autorità amministrative competenti i fondi o le risorse economiche su cui, nel territorio dello Stato, esercita il diritto di proprietà o il controllo o di cui ha, nel territorio dello Stato, il possesso o la detenzione.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque, in violazione dell'obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di fornire alle autorità amministrative competenti informazioni, di cui è a conoscenza per ragione del proprio ufficio o della propria professione, riguardanti fondi o risorse economiche presenti nel territorio dello Stato che appartengono a persone, entità o organismi o gruppi designati o sono da questi possedute o detenute o controllate.

Art. 275-quater, primo comma, c.p. - Violazione delle condizioni di autorizzazione

Fattispecie: Chiunque effettua operazioni o presta servizi o comunque svolge attività in difformità dagli obblighi prescritti nella autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, quando tale autorizzazione è prescritta da una misura restrittiva dell'Unione europea, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 25.000 a euro 150.000.

Art. 275-quinquies c.p. – Violazione colposa

Fattispecie: Se taluno dei fatti di cui all'articolo 275-bis, primo comma, lettera d), è commesso per colpa grave e ha ad oggetto prodotti che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o prodotti a duplice uso elencati negli e del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 15.000 a euro 90.000.

Articolo 12, comma 1 e 1-bis D.lgs. n. 25 luglio 1998, n. 286

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona^{191 162}

1-bis. Se i fatti di cui al comma 1 sono commessi in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea, ovvero da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea, consentendo o comunque agevolando l'ingresso nel territorio dello Stato di persone fisiche designate, la pena è aumentata.

23.2 Aree di rischio

Le aree identificate dalla cooperativa come ad alto rischio per la commissione di reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea sono:

- Rapporti con clienti e fornitori
- Percezione di contributi e finanziamenti dell'Unione Europea
- Gestione dei flussi finanziari

Il consiglio d'amministrazione può in ogni momento integrare le aree di rischio elencate sopra, richiedendo il parere dell'organo di vigilanza che ha il compito di definire i relativi presupposti e di indicare le misure opportune.

23.3. Destinatari

Questo capitolo si riferisce al comportamento di amministratori, dirigenti e dipendenti, nonché di collaboratori esterni, partner commerciali e chiunque agisca in nome o per conto della cooperativa.

23.4. Regole di comportamento

Tutte le persone che agiscono per e/o per conto della cooperativa devono rispettare rigorosamente e senza eccezioni le disposizioni normative vigenti, al fine di evitare la commissione di reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea. In concreto devono essere rispettate le seguenti regole di comportamento:

- Tracciabilità dei flussi di pagamento
- Verifica di clienti e fornitori in particolare in caso di clienti/fornitori nuovi

Si sottolinea che anche in questo ambito è necessario attenersi ai principi generali di correttezza nelle attività commerciali e astenersi da attività illecite.

Le indicazioni contenute nel presente documento sono formulate in termini generali, senza tener conto che possono esistere processi interni che prescrivono regole più precise; in questo caso, deve essere sempre applicata la regola più restrittiva.

Allegati

1. Codice etico
2. Regolamento dell'Organismo di Vigilanza